

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	70
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1 ^o marzo 2019. C. 1962 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120. (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1 ^o dicembre 2018, n. 132. Atto n. 118 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1 ^o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

C. 2203 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Fa presente, inoltre, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e che è stata altresì presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato; quest'ultima dà conto delle modifiche introdotte al testo iniziale ed è, inoltre, corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo aggiornato con le modifiche introdotte dal Senato.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti disposizioni in materia di rapporti di collaborazione – *Riders*, rileva preliminarmente che le quantificazioni relative all'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata [articolo 1, comma 1, lettera *b*), e articolo 2] si basano su dati amministrativi. Pertanto, sulla base dei dati e delle percentuali di ampliamento della platea di beneficiari utilizzate dalla relazione tecnica, le stime appaiono sostanzialmente verificabili. Tuttavia, con particolare riguardo alla riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale [(articolo 1, comma 1, lettera *b*)], rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla misura agevolativa. Per entrambe le misure [articolo 1, comma 1, lettera *b*), e articolo 2] evidenzia inoltre una lieve sovrastima degli oneri relativi al 2019, atteso che il provvedimento in esame dispiega la sua efficacia soltanto per 4 mesi dell'anno in corso (anziché per metà anno). Ritiene, pertanto, che in ordine ai predetti profili andrebbero acquisiti i relativi elementi. Non ha osservazioni da formulare in relazione ai nuovi articoli del Capo V (articoli 47-*bis* – 47-*septies*), in quanto, come affermato dalla relazione tecnica, hanno carattere

ordinamentale (articoli 47-*bis* e 47-*ter*) e sono rivolti a soggetti privati (articoli 47-*quater* – 47-*septies*). Per quanto riguarda l'istituzione dell'Osservatorio permanente (articolo 47-*octies*), la norma prevede che ai componenti dello stesso non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; inoltre la relazione tecnica afferma che eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a verificare la congruità e la disponibilità di tali risorse per le finalità in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e dall'articolo 2, valutati complessivamente in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:

quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, con una dotazione di 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, di 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

quanto a 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 20 della legge n. 328 del 2000, che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 400,9 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, con riferimento ad entrambe le modalità di copertura, evidenzia la necessità che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante adempimenti per i datori di lavoro, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 4, recante emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa, rileva che le disposizioni appaiono volte ad eliminare la limitazione di talune procedure di assunzione (previste entro la spesa massima di 1 milione di euro dal 2019) al personale già dipendente di ANPAL Servizi Spa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. A tal fine il predetto stanziamento viene ricondotto all'intervento previsto dalla legge di bilancio 2019 e configurato quindi come contributo ad ANPAL per spese di personale. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari nel presupposto che la norma non incida su procedure eventualmente già avviate sulla base delle disposizioni ora oggetto di abrogazione. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il quale destina ad ANPAL Servizi Spa un contributo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per spese di personale, ulteriori rispetto a

quelle di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018. Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione, disposta dal comma 2 dello stesso articolo 4, dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, il quale aveva autorizzato ANPAL Servizi Spa ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali riservate, il personale già dipendente della stessa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che le risorse destinate all'attuazione dell'abrogato articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, non siano ancora state utilizzate per le finalità originariamente previste e siano pertanto disponibili per la copertura dell'onere di cui al presente articolo 4, comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 4, commi 2-*bis* e 2-*ter*, recante stabilizzazione di personale dell'ANPAL Servizi Spa, evidenzia che il comma 2-*bis* autorizza ANPAL Servizi (inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni e interamente partecipata da ANPAL) ad assumere determinate categorie di personale; ai relativi oneri la disposizione stessa provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi Spa per le spese di personale; inoltre il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tale ultimo importo sterilizza quindi l'onere netto derivante dalla maggiore spesa di personale, stimata dalla relazione tecnica in conseguenza delle assunzioni previste dal testo, pari a circa 9.000.000 euro e ridotta degli incassi introitati dalle amministrazioni pubbliche a titolo di imposte e contributi (effetti indotti) pari a circa 4.400.000 euro, come evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tanto premesso, non appaiono evidenti le ragioni che inducono a prevedere un onere soltanto a partire

dal 2022 dal momento che il testo del comma 2-*bis* consente di procedere alle assunzioni in esito ad una o più procedure selettive riservate, da espletarsi nel periodo 2019-2021, senza peraltro porre il vincolo di procedere all'effettiva immisione in servizio a tempo indeterminato solo dopo il 1° gennaio 2022. Appare, pertanto, necessario acquisire chiarimenti in proposito. Quanto alla stima degli oneri, non sono forniti taluni elementi sottostanti la spesa quantificata, come, ad esempio, gli inquadramenti contrattuali e le retribuzioni medie corrisposte. In proposito, per quanto concerne l'onere medio derivante da ogni nuova unità di personale assunta in base alle norme, rileva che dal tenore letterale della relazione tecnica risulterebbe che «l'importo stimato per il costo di tale personale aggiuntivo (400 unità di personale con contratto a tempo indeterminato) è di circa 25 milioni di euro». Ne consegue che il costo unitario è di 62.500 euro. Tale somma sembra peraltro alquanto elevata rispetto alle retribuzioni medie corrisposte nel pubblico impiego a personale non dirigente ed appare altresì elevata se posta a raffronto con la remunerazione media (quale si evince dalla stessa relazione tecnica) del personale attualmente impiegato dall'ANPAL Servizi con contratti di collaborazione o a tempo determinato. Tanto premesso appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione. Quanto all'utilizzo delle disponibilità di bilancio di ANPAL Servizi per assunzioni a tempo indeterminato, premesso che la predetta forma di copertura non rientra tra quelle previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ritiene che andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle risorse in questione in via permanente – essendo l'onere in questione non limitato temporalmente – senza determinare riflessi negativi o rigidità nella gestione finanziaria della società.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4, comma 2-*bis*, autorizza ANPAL Servizi Spa a procedere ad assunzioni a tempo indeter-

minato di tutto il personale che ha prestato servizio presso la medesima società con contratto di lavoro a tempo determinato e a bandire, nel triennio 2019-2021, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato, entro il 1° gennaio 2019, specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la suddetta società e presso Italia lavoro Spa. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi Spa per le spese di personale. Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 2-*bis*, si prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, sia ridotto di un importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al riguardo appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza, nel bilancio di ANPAL Servizi Spa, di risorse per spese di personale sufficienti per la copertura dell'onere di cui al comma 2-*bis* e che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda la copertura degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza nel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali dell'importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 e che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le modifiche apportate dalla norma in esame all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 operano nell'ambito di risorse già stan-

ziate con riguardo a facoltà assunzionali fissate a legislazione vigente. Dette risorse (50 milioni a decorrere dal 2019) costituiscono un limite di spesa, a fronte del quale la norma in esame prevede un incremento della dotazione organica nella misura predeterminata di 1.003 unità, e non entro un limite massimo corrispondente a tale cifra. Pertanto andrebbero forniti gli elementi volti a quantificare gli oneri derivanti da detto incremento al fine di verificare l'idoneità dello stanziamento già previsto a legislazione vigente a far fronte alle medesime spese. Andrebbe altresì acquisito l'avviso del Governo riguardo alla idoneità della predetta formulazione dell'incremento di organico in misura fissa, tenuto conto che gli oneri in questione, essendo correlati alle retribuzioni di personale, presentano natura obbligatoria e appaiono quindi difficilmente comprimibili in ragione del limite di spesa previsto.

Per quanto riguarda l'articolo 5-bis, recante internalizzazione del Contact center multicanale (CCM) dell'INPS, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che le stesse risorse attualmente impegnate per la spesa del mantenimento dei *contact center* con società esterna verranno allocate sulla spesa per l'internalizzazione, senza maggiori oneri. Tale affermazione non trova però riscontro espresso nel testo della norma che non pone alcun limite di spesa. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione onde suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria della misura prevista.

Con riferimento all'articolo 5-ter, recante assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame vengono individuati in misura pari ad euro 6.387.000 a decorrere dal 2021 per assunzioni, fino a 150 unità a decorrere dal 2021, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro; tali oneri sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge di bilancio 2017 che alla lettera b) reca una specifica destinazione alle assunzioni nelle pubbliche amministra-

zioni. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica e considerato che i medesimi oneri sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa e si riferiscono ad un « contingente massimo » di personale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5-ter autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato, attraverso una procedura concorsuale, un contingente di personale ispettivo nel numero massimo di 150 unità a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 6,387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Segnala, infine, che l'onere di 6,387 milioni di euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi di carattere « annuo », attesa la sua natura permanente.

Con riferimento all'articolo 6, recante misure urgenti in favore di LSU e LPU, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo al testo iniziale dell'articolo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame parlamentare. Con riferimento alle modifiche – introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – apportate all'articolo 1, comma 448, della legge n. 145 del 2018, relative all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni pubbliche « sia utilizzatrici che non utilizzatrici » dei lavoratori LSU e LPU, appare necessario acquisire chiarimenti riguardo al tenore letterale della novella legislativa. Quest'ultima infatti estende l'ambito applicativo di una modalità di assunzione

che, dal punto di vista della formulazione letterale, non appare subordinata espressamente al rispetto del limite delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione (tale limite risulta infatti previsto in altra parte del testo della norma novellata). In ordine a tale aspetto andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere la possibile onerosità della modifica.

Per quanto riguarda l'articolo 6-*bis*, recante armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di ISEE, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 8, recante donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato sembrerebbero far riferimento esclusivamente agli effetti sul gettito IRPEF. La disposizione prevede tuttavia agevolazioni anche in favore dei soggetti IRES, con conseguenti possibili effetti sul gettito di tale ultima imposta. Andrebbe pertanto acquisita una conferma in merito al carattere marginale anche dei possibili effetti ai fini IRES, al fine di verificare il complessivo impatto finanziario delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 8-*bis*, concernente ricorsi in materia di strumenti di sostegno al reddito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di aree di crisi industriale complessa (Sardegna e Sicilia), in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 1 reca un onere di 3,5 milioni di euro per il 2019 riferito alla prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna. Pur considerando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa e che lo stesso appare in linea con quello indicato negli interventi già svolti, evidenzia l'opportunità di acquisire più puntuali

indicazioni riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi. Con riferimento al comma 2, andrebbero altresì forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della dotazione del Fondo sociale rispetto agli interventi in esame e al complesso di quelli già programmati a valere sullo stesso. In proposito, rinvia alle considerazioni di seguito svolte con riguardo ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 prevede che alla copertura dell'onere, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 527 milioni di euro per l'anno 2019, che aumentano a 612,9 milioni di euro in seguito all'entrata in vigore della legge di assestamento per il 2019 (legge n. 110 del 2019). Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per le finalità di cui al presente articolo 9, comma 1, anche tenendo conto dell'utilizzo delle medesime risorse per la copertura degli oneri recati dal comma 2 del medesimo articolo 9 e dall'articolo 9-*bis*, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che alla copertura dell'onere, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel territorio della Regione Sicilia si provveda a valere sul Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rinvia alle considerazioni svolte in relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo 9.

Con riferimento all'articolo 9-*bis*, recante proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare atteso che le modifiche prevedono oneri limitati allo stanziamento previsto e che la relazione tecnica attesta la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9-*bis* modifica l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, da un lato autorizzando un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2019 per la concessione della proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo 22-*bis*, dall'altro provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rinvia a quanto illustrato in merito al comma 1 del precedente articolo 9.

Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni sulle aree di crisi industriale complessa (Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto), in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'intervento è configurato come limite di spesa e che la relazione tecnica assicura l'idoneità delle risorse stanziare a finanziare l'intervento, ritiene utile acquisire più puntuali indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la definizione dell'ammontare della predetta spesa, modificato rispetto a quello inizialmente previsto, in ragione della nuova delimitazione dell'ambito applicativo. Ciò con particolare riguardo alla platea interessata, al costo medio effettivo degli interventi e alla loro durata media.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in commento provvede all'onere derivante dalle

risorse complessivamente destinate, in misura pari a 1,5 milioni di euro per il 2019, ai trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Boiano e del relativo indotto, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Riguardo all'articolo 10-*bis*, relativo al progetto stradale « Mare-Monti », in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, osserva che quest'ultimo è specificamente destinato alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato « Mare-Monti ». Ritiene quindi che andrebbero acquisiti i dati sottostanti la determinazione del predetto stanziamento ai fini di una conferma della sua congruità rispetto alla finalità indicata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in esame provvede all'onere derivante dallo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione del progetto stradale denominato « Mare-Monti » nella regione Marche, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (per l'anno 2020) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per l'anno 2021) relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, atteso che entrambi i predetti accantonamenti recano le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 11, che prevede l'esonero dal contributo addizionale, relativamente ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce dati riferiti alla ripartizione della platea interessata in ragione delle diverse aliquote applicabili. In man-

canza di tale parametro, non risulta possibile verificare puntualmente la congruità dello stanziamento previsto; considera pertanto utile acquisire i predetti elementi, pur rilevando che la stima complessiva dell'onere (16,9 milioni di euro) sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità. Ritiene inoltre che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la modulazione temporale dell'onere.

Osserva altresì che il prospetto riepilogativo riporta l'onere sul bilancio dello Stato limitatamente alla somma di 10 milioni di euro per il 2019 (quali maggiori spese correnti per trasferimenti all'ente previdenziale), ma non computa l'analoga spesa di 6,9 milioni di euro per il 2020 in quanto posta a carico delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata, su cui confluiscono i residui passivi disimpegnati del Fondo per la formazione professionale. Correttamente peraltro l'utilizzo dei residui in questione è compensato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Con riferimento all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, il cui minor gettito contributivo è valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, fa presente che la quantificazione appare sostanzialmente congrua alla luce dei parametri riportati nella relazione tecnica.

Osserva altresì che tali disposizioni – in base al tenore letterale del comma 1-bis – appaiono di immediata applicazione, mentre la relazione tecnica assume come ipotesi ai fini della stima la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e non imputa quindi minori entrate contributive all'esercizio 2019. Al riguardo ritiene necessario acquisire chiarimenti, al fine di escludere effetti negativi anche per l'anno in corso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 provvede all'onere – pari a 10 milioni di euro per il 2019 e a 6,9 milioni di euro per il 2020

– derivante dall'esonero dal contributo addizionale – previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale – di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in favore di imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici in possesso di determinati requisiti tramite le seguenti modalità:

quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;

quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, istituito presso il medesimo Ministero per favorire l'accesso ai finanziamenti europei di progetti realizzati dalle Regioni; tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui al primo punto rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. In tale contesto, considera pertanto necessario acquisire una conferma del Governo, da un lato, circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste

a copertura, dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese alla citata disposizione ed eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime, anche alla luce dell'ulteriore utilizzazione delle risorse in parola da parte dell'articolo 12 del provvedimento in esame.

Ritiene che analoga rassicurazione – sul piano della effettiva disponibilità delle risorse all'uopo indicate – andrebbe altresì acquisita in merito alla copertura di cui al secondo punto.

Rileva, infine, che la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 11 prevede l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, al fine di assicurare la compensazione degli oneri – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – che vengono a determinarsi in misura pari a 6,9 milioni di euro per il 2020. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità.

Inoltre, il comma 2-*ter* provvede agli oneri derivanti dall'esonero dal contributo addizionale – previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dall'articolo 2, comma 29, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012 – delle attività stagionali svolte da lavoratori addetti agli impianti di trasporto a fune in località sciistiche e montane, valutati in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze riferito al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'articolo 11-*bis*, relativo al trattamento di mobilità in deroga, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in esame sostituisce la clausola di copertura prevista dal comma 253 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione agli oneri derivanti dalla concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non rientrano nell'istituto della NASpI, di cui al precedente comma 251. In particolare, la norma di cui si propone l'introduzione pone ora i suddetti oneri a carico delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (per l'erogazione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità), ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativo alla proroga di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga). Al riguardo, pur in assenza di un dato puntuale circa l'ammontare delle risorse residue e tuttora libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, non ha osservazioni da formulare, posto che la concessione del beneficio dovrà comunque avvenire nell'ambito delle risorse assegnate agli enti territoriali effettivamente disponibili, che si configurano quindi come un limite massimo di spesa.

Relativamente all'articolo 11-*ter*, che prevede l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene necessario acquisire conferma dal Governo – che il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018 sia in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame.

In merito all'articolo 12, relativo al potenziamento della struttura per le crisi di impresa, in merito ai profili di quantificazione, riguardo alla stima degli oneri

retributivi del personale forniti dalla relazione tecnica, prende atto delle ipotesi prudenziali assunte dalla medesima relazione tecnica.

Osserva in proposito che la somma autorizzata – euro 180.000 per il 2019 ed euro 540.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – si configura come limite massimo di spesa pur a fronte di oneri aventi natura obbligatoria in quanto correlati alle retribuzioni di personale. Ritiene quindi che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'idoneità della formulazione della disposizione finanziaria come limite anziché come « previsione » di spesa pur rilevando, in ogni caso, che l'assegnazione di funzionari è prudenzialmente prevista non in numero predeterminato, ma fino ad un limite massimo di 12.

Con riferimento alla disposizione introdotta dal Senato (comma 1-*bis*) che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione in merito all'effettiva possibilità di attuare la disposizione nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 prevede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativi al potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali svolte dal Ministero dello sviluppo economico:

quanto a 180.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;

quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corri-

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge n. 205 del 2017.

In proposito, relativamente alla copertura prevista al primo punto, rinvia a quanto illustrato in merito all'articolo 11, comma 2.

Quanto alla copertura prevista al secondo punto, ricorda che il comma 1089 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale (capitolo 2503), con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi agli anni 2020 e 2021 e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 13, concernente i Fondi da alimentare con i proventi delle aste emissioni, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione opera nel limite delle risorse disponibili e che, pertanto, l'onere è limitato agli stanziamenti annui previsti. Prende altresì atto degli elementi, forniti dalla relazione illustrativa, concernenti la compatibilità con la normativa europea dell'utilizzo dei proventi delle aste CO₂ per le finalità indicate dalla norma. Ritiene inoltre che andrebbe confermata la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere in linea di principio eventuale e, comunque, non predeterminabile nell'ammontare delle risorse in questione.

In merito alla previsione, introdotta dal Senato, secondo la quale nell'utilizzo del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale va attribuita priorità a interventi di riconversione sostenibili, non rileva profili di onerosità, posto che la stessa interviene sulla ripartizione ed impiego del Fondo senza incidere sul relativo ammontare complessivo.

Riguardo all'articolo 13-*bis*, concernente i controlli e le sanzioni in materia

di incentivi per energia da fonti rinnovabili, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma in esame riduce, con effetti anche retroattivi, talune sanzioni previste per l'indebita o irregolare fruizione degli incentivi in materia di energie da fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011: le sanzioni ora modificate consistono, a loro volta, nella decurtazione degli incentivi fruiti. Poiché gli incentivi in questione sono finanziati a valere su specifiche componenti delle tariffe energetiche e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica, le disposizioni non appaiono comportare effetti sui saldi. In proposito non formula pertanto osservazioni, nel presupposto che le stesse non siano suscettibili di determinare difficoltà di carattere operativo anche connesse all'allineamento temporale tra entrate da tariffe ed esborsi da incentivi. In proposito considera utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Riguardo all'articolo 13-ter, che prevede misure di sostegno per le società cooperative, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 13-ter, da un lato, incrementa di 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, dall'altro, provvede agli oneri che ne derivano mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Segnala, inoltre, che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, debba intendersi che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito all'articolo 14, recante disposizioni urgenti in materia di ILVA Spa, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare riguardo alla soppressione da parte del Senato delle disposizioni in esame, tenuto conto della natura ordinamentale delle stesse.

Relativamente all'articolo 14-bis, che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'istituzione del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incaricato di svolgere le attività istruttorie relative all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 5), fa presente che la norma prevede, all'atto del collocamento del personale interessato in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione, l'indisponibilità, per tutto il periodo del collocamento, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, la norma prevede la stipulazione di un numero fino a cinque contratti libero-professionali e per tale finalità viene autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Ritiene peraltro che andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa delle disposizioni, posto che la suddetta autorizzazione di spesa è riferita esclusivamente al periodo dal 2020 al 2024 mentre la norma nulla dispone in merito alla durata dei contratti libero professionali da stipulare.

Con riferimento all'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo (nuovo comma 3-septies), prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo.

Non ha osservazioni da formulare in merito alle ulteriori disposizioni relative alla nuova disciplina del procedimento di autorizzazione relativa al recupero del rifiuto nel presupposto della conformità delle stesse alla normativa europea.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 5 dello stesso articolo, relativi all'istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito all'articolo 15, concernente il Fondo « salva-opere » e il Fondo sviluppo e coesione, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli interventi sul Fondo « salva-opere », rileva che le relative risorse risultavano classificate come spese in conto capitale dalla norma istitutiva; pertanto, fermo restando che il Fondo continua ad operare nel limite delle risorse ad esso assegnate, l'utilizzo di queste ultime anche per il pagamento di somme dovute in favore degli enti previdenziali e assicurativi appare determinare effetti di dequalificazione della spesa. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda gli interventi sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), evidenzia che il comma 01 proroga dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 il termine entro cui i comuni interessati devono avviare i lavori per poter essere ammessi ai finanziamenti FSC per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: la proroga non incide sull'ammontare delle risorse stanziato né sull'esercizio (2019) di imputazione degli effetti. Sotto il profilo degli effetti di cassa e, quindi, dell'impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, segnala che la rela-

zione tecnica riferita alla norma novellata (articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019) aveva espressamente correlato l'imputazione degli oneri all'anno 2019 alla circostanza che i comuni dovessero avviare le opere entro il 31 ottobre 2019; inoltre, nel corso dell'esame del decreto in esame presso il Senato, la Commissione Bilancio, pur esprimendo parere non ostativo, ha comunque rilevato la possibilità che dalla norma derivino riflessi finanziari per il 2020 sul FSC. Alla luce di tali circostanze, ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'effettiva possibilità di introdurre la proroga in esame senza nuovi o maggiori oneri, in particolare per l'esercizio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), evidenzia che, per quanto riguarda la riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ai fini della definizione dell'ampliamento della platea degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, si è proceduto analizzando i dati osservati e consolidati nell'anno 2017 relativi ai lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate, considerando la ripartizione degli iscritti – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – sulla base del numero di mesi di contribuzione accreditati.

Fa presente che il rapporto tra coloro che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto a coloro che, secondo la normativa vigente, presentano da tre a dodici mesi di contribuzione ha condotto conseguentemente ad un aumento della platea di potenziali beneficiari, sulla base dell'ipotesi che la probabilità di ricorso alle diverse indennità sia la medesima a prescindere dai mesi di contribuzione accreditata.

In merito all'articolo 2, in materia di accesso alla *dis-coll*, segnala che il numero aggiuntivo dei percettori del predetto beneficio derivante dal più favorevole requi-

sito contributivo (un mese anziché tre) è stato determinato in base al rapporto tra le specifiche figure di collaboratori che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto alle stesse figure di collaboratori che presentano da tre a dodici mesi di contribuzione.

Sottolinea che, analogamente ai casi di indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale, di cui si è detto in precedenza, l'ipotesi sottostante è quella che il ricorso alla prestazione di *dis-coll* risulti invariato rispetto ai mesi di contribuzione.

Fa presente che la sovrastima dell'onere quantificato per l'anno 2019 in relazione alle misure di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, di cui si è detto in precedenza, è dovuta al fatto che la relazione tecnica, essendo stato approvato il provvedimento dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 2019, considera nell'anno 2019 un'efficacia del provvedimento di cinque mesi innalzati in via prudenziale a sei.

Segnala che l'articolo 4, commi 1 e 2, recante emergenza occupazionale presso l'ANPAL Servizi Spa, non incide su procedure già avviate sulla base del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, oggetto di abrogazione, e che pertanto le risorse utilizzate a copertura dei relativi oneri non compromettono la realizzazione di attività già programmate.

Evidenzia che la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di personale per assunzioni da parte di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, è garantita a decorrere dal 2019 mentre la compensazione a decorrere dal 2022 viene indicata solo ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, evidenzia che la formulazione dell'incremento di organico in misura fissa appare idonea, anche tenuto conto della natura obbligatoria degli oneri correlati.

Fa presente che all'articolo 5-*bis*, l'internalizzazione del contact center multi-

canale appare suscettibile di determinare una riduzione dei costi unitari e pertanto non si stimano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti mantenendo l'attuale assetto organizzativo.

Segnala che l'articolo 6, comma 1-*bis*, recante misure urgenti in favore di lavoratori socialmente utili e di personale utilizzato in lavori di pubblica utilità, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate potranno attingere alle suddette graduatorie nel limite delle rispettive facoltà assunzionali.

Segnala che l'articolo 8, che reca la disciplina delle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non ha effetti di minor gettito anche in relazione all'IRRES, atteso che, anche in assenza della suddetta norma, sarebbero sempre possibili atti di liberalità da parte delle società in favore di ONLUS nonché di associazioni impegnate nel settore, con analoghi effetti sul gettito fiscale.

Chiarisce che, all'articolo 9, recante misure a favore delle aree di crisi industriale complessa della Sardegna e della Sicilia, la platea è riferibile ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che potrà dunque proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

Con riferimento all'articolo 10, recante misure in favore delle aree di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e relative aree dell'indotto, segnala che la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e le risorse stanziare sono pertanto idonee a finanziare la misura.

In relazione all'articolo 10-*bis*, recante la realizzazione del progetto stradale Mare-Monti, conferma che lo stanziamento delle risorse appare congruo rispetto all'intervento ivi previsto.

In relazione all'articolo 11, che prevede l'esonero dal versamento del contributo

addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, fa presente che i decreti n. 102688 e n. 102828, rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame, riportano una decorrenza degli interventi di integrazione salariale dal 1° gennaio 2019 e come termine ultimo (solo per alcune sedi aziendali) il 31 dicembre 2020.

Fa presente, pertanto, che nelle elaborazioni è stato considerato l'intero anno 2019 e per l'anno 2020 si è fatto riferimento ai periodi di integrazione salariale indicati dalla direzione centrale Ammortizzatori Sociali, che ha fornito le basi tecniche distintamente per ciascun decreto e sede aziendale.

Evidenzia che l'articolo 11, comma 2-bis, in relazione all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, non appare suscettibile di determinare minori entrate contributive per l'esercizio 2019, tenuto conto dei tempi di conversione del decreto-legge in esame e che il pagamento dei contributi per i periodi di paga di dicembre avviene a gennaio 2020.

Sottolinea che, conseguentemente, è stata ipotizzata la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione.

Segnala che all'articolo 11-ter, concernente l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame.

Con riferimento all'articolo 12, comma 1, recante potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferma che la stima dell'onere per il personale appare congrua e il relativo stanziamento si configura come limite di spesa.

Evidenzia che all'attuazione del comma 1-bis del medesimo articolo 12, che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 13, in materia di fondi da alimentare con i proventi delle aste per emissioni di CO₂, conferma la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere eventuale delle risorse e non predeterminabile nell'ammontare dei predetti proventi.

Fa presente che l'articolo 13-bis, concernente controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili, non determina squilibri tra entrate da tariffe ed esborsi per incentivi.

Sottolinea che, all'articolo 14-bis, recante disposizioni in materia di cessazione dalla qualifica di rifiuto, la durata dei contratti libero-professionali eventualmente stipulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, riguarda l'arco temporale 2020-2024, in linea con l'autorizzazione di spesa prevista, pari a 200.000 euro annui per il periodo 2020-2024.

Conferma che all'articolo 15, in materia di Fondo salva-opere, ferma restando l'assegnazione dei 500 milioni di euro già ripartiti e la sua imputabilità al 2019, i due mesi di proroga non determinano un reale impatto finanziario.

Sottolinea che il medesimo articolo 15 non determina altresì effetti di dequalificazione della spesa tenuto conto che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, esso dispone che in mancanza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente appositamente certificate, le somme vengano pagate direttamente in favore degli enti previdenziali e assicurativi in sostituzione al richiedente stesso, senza pertanto incidere sulla natura della spesa.

Conferma che i Fondi a vario titolo impiegati, con finalità di copertura, da singole disposizioni del presente decreto-legge – quali, in particolare, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (articolo 3, comma 1, lettera *a*)), il Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 3, comma 1, lettera *b*)), il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 4, comma 2-*ter*), il Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (articolo 5-*ter*, comma 1), il Fondo sociale per occupazione e formazione (articoli 9, commi 1 e 2, e 9-*bis*) e il Fondo per il commercio equo e solidale (articolo 12, comma 2) – recano le occorrenti disponibilità ed il loro utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.

In riferimento all'articolo 13-*ter*, recante disposizioni a sostegno delle società cooperative, laddove si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che presenta le necessarie disponibilità – fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso nel testo.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2203 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019 recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai

sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda la riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ai fini della definizione dell'ampliamento della platea degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, si è proceduto analizzando i dati osservati e consolidati nell'anno 2017 relativi ai lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate, considerando la ripartizione degli iscritti – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – sulla base del numero di mesi di contribuzione accreditati;

il rapporto tra coloro che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto a coloro che, secondo la normativa vigente, presentano da tre a dodici mesi di contribuzione ha condotto conseguentemente ad un aumento della platea di potenziali beneficiari, sulla base dell'ipotesi che la probabilità di ricorso alle diverse indennità sia la medesima a prescindere dai mesi di contribuzione accreditata;

in merito all'articolo 2, in materia di accesso alla *dis-coll*, il numero aggiuntivo dei percettori del predetto beneficio derivante dal più favorevole requisito contributivo (un mese anziché tre) è stato determinato in base al rapporto tra le specifiche figure di collaboratori che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto alle stesse figure di collaboratori che presentano da tre a dodici mesi di contribuzione;

analogamente ai casi di indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale, di cui si è detto in precedenza, l'ipotesi sottostante è quella che il ricorso alla prestazione di *dis-coll* risulti invariato rispetto ai mesi di contribuzione;

la sovrastima dell'onere quantificato per l'anno 2019 in relazione alle

misure di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, di cui si è detto in precedenza, è dovuta al fatto che la relazione tecnica, essendo stato approvato il provvedimento dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 2019, considera nell'anno 2019 un'efficacia del provvedimento di 5 mesi innalzati in via prudenziale a 6;

l'articolo 4, commi 1 e 2, recante emergenza occupazionale presso l'ANPAL Servizi Spa, non incide su procedure già avviate sulla base del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, oggetto di abrogazione, e che pertanto le risorse utilizzate a copertura dei relativi oneri non compromettono la realizzazione di attività già programmate;

la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di personale per assunzioni da parte di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, è garantita a decorrere dal 2019 mentre la compensazione a decorrere dal 2022 viene indicata solo ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

in merito all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, la formulazione dell'incremento di organico in misura fissa appare idonea, anche tenuto conto della natura obbligatoria degli oneri correlati;

all'articolo 5-bis, l'internalizzazione del contact center multicanale appare suscettibile di determinare una riduzione dei costi unitari e pertanto non si stimano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti mantenendo l'attuale assetto organizzativo;

l'articolo 6, comma 1-bis, recante misure urgenti in favore di lavoratori socialmente utili e di personale utilizzato in lavori di pubblica utilità, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate potranno attingere alle suddette graduatorie nel limite delle rispettive facoltà assunzionali;

l'articolo 8, che reca la disciplina delle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non ha effetti di minor gettito anche in relazione all'IRES, atteso che, anche in assenza della suddetta norma, sarebbero sempre possibili atti di liberalità da parte delle società in favore di ONLUS nonché di associazioni impegnate nel settore, con analoghi effetti sul gettito fiscale;

all'articolo 9, recante misure a favore delle aree di crisi industriale complessa della Sardegna e della Sicilia, la platea è riferibile ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che potrà dunque proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore;

con riferimento all'articolo 10, recante misure in favore delle aree di crisi industriale complessa di Venafrò-Campochiaro-Bojano e relative aree dell'indotto, la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e le risorse stanziare sono pertanto idonee a finanziare la misura;

in relazione all'articolo 10-bis, recante la realizzazione del progetto stradale Mare-Monti, lo stanziamento delle risorse appare congruo rispetto all'intervento ivi previsto;

in relazione all'articolo 11, che prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, i decreti n. 102688 e n. 102828, rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame, riportano una decorrenza degli interventi di integrazione salariale dal 1° gennaio 2019 e come termine ultimo (solo per alcune sedi aziendali) il 31 dicembre 2020;

pertanto, nelle elaborazioni è stato considerato l'intero anno 2019 e per l'anno 2020 si è fatto riferimento ai periodi di integrazione salariale indicati dalla dire-

zione centrale Ammortizzatori Sociali, che ha fornito le basi tecniche distintamente per ciascun decreto e sede aziendale;

l'articolo 11, comma 2-*bis*, in relazione all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, non appare suscettibile di determinare minori entrate contributive per l'esercizio 2019, tenuto conto dei tempi di conversione del decreto-legge in esame e che il pagamento dei contributi per i periodi di paga di dicembre avviene a gennaio 2020;

conseguentemente, è stata ipotizzata la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione;

all'articolo 11-*ter*, concernente l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame;

con riferimento all'articolo 12, comma 1, recante potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la stima dell'onere per il personale appare congrua e il relativo stanziamento si configura come limite di spesa;

all'attuazione del comma 1-*bis* del medesimo articolo 12, che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 13, in materia di fondi da alimentare con i proventi delle aste per emissioni di CO₂, si conferma la compa-

tibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere eventuale delle risorse e non predeterminabile nell'ammontare dei predetti proventi;

l'articolo 13-*bis*, concernente controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili, non determina squilibri tra entrate da tariffe ed esborsi per incentivi;

all'articolo 14-*bis*, recante disposizioni in materia di cessazione dalla qualifica di rifiuto, la durata dei contratti libero-professionali eventualmente stipulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, riguarda l'arco temporale 2020-2024, in linea con l'autorizzazione di spesa prevista, pari a 200.000 euro annui per il periodo 2020-2024;

all'articolo 15, in materia di Fondo salva-opere, ferma restando l'assegnazione dei 500 milioni di euro già ripartiti e la sua imputabilità al 2019, i due mesi di proroga non determinano un reale impatto finanziario;

il medesimo articolo 15 non determina altresì effetti di dequalificazione della spesa tenuto conto che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, esso dispone che in mancanza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente appositamente certificate, le somme vengano pagate direttamente in favore degli enti previdenziali e assicurativi in sostituzione al richiedente stesso, senza pertanto incidere sulla natura della spesa;

i Fondi a vario titolo impiegati, con finalità di copertura, da singole disposizioni del presente decreto-legge – quali, in particolare, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (articolo 3, comma 1, lettera a)), il Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 3, comma 1, lettera b)), il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 4, comma 2-*ter*), il Fondo da

ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (articolo 5-ter, comma 1), il Fondo sociale per occupazione e formazione (articoli 9, commi 1 e 2, e 9-bis) e il Fondo per il commercio equo e solidale (articolo 12, comma 2) – recano le occorrenti disponibilità ed il loro utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

in riferimento all'articolo 13-ter, recante disposizioni a sostegno delle società cooperative, laddove si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che presenta le necessarie disponibilità – il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso nel testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Leonardo DONNO (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritenendo che gli elementi di chiarimento forniti dal Governo non siano sufficienti a chiarire alcune questioni sollevate dal relatore, chiede al rappresentante del Governo di specificare meglio in che modo la disposizione recata dall'articolo 8, che disciplina le donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. Ritiene che infatti le donazioni liberali effettuate in favore delle ONLUS non possano essere

paragonate a quelle effettuate in favore del Fondo medesimo ai fini fiscali.

Inoltre, in merito all'articolo 15, chiede al rappresentante del Governo di chiarire come la proroga dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 del termine entro cui i comuni devono iniziare l'esecuzione dei lavori per poter beneficiare del contributo previsto per la realizzazione di opere pubbliche nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile non sia suscettibile di determinare effetti finanziari, in particolare per l'esercizio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, rispondendo all'onorevole D'Ettore, in merito all'articolo 8 evidenzia che la possibilità di effettuare donazioni in favore del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, piuttosto che alle ONLUS, non avrà l'effetto di produrre minor gettito. Sottolinea, infatti, che, considerando stabile il volume delle donazioni effettuate, la possibilità di portare in detrazione le somme donate rimane la stessa, non comportando, pertanto, una diminuzione del gettito.

In merito all'articolo 15, evidenzia che, rimanendo fermo il limite di spesa nella misura di 500 milioni per l'anno 2019 e l'imputazione della stessa spesa all'anno 2019, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in particolare per l'esercizio 2020.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che le Commissioni II e XII hanno trasmesso il testo del provvedimento concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

Segnala che il Capo I, composto da sette articoli, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori per la durata della XVIII legislatura e prevede che essa sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera. Evidenzia che la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine della XVIII legislatura.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Fa presente che il Capo II, composto dagli articoli 8 e 9, contiene disposizioni che modificano la normativa vigente in tema di incompatibilità dei giudici orari minorili e affidamento dei minori.

Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché non incide sul bilancio dello Stato ma sul bilancio interno delle Camere, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle eventuali conseguenze

di carattere finanziario che il provvedimento in esame potrebbe comportare.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

C. 1962 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 ottobre scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce assicurazioni in merito alla correttezza degli oneri quantificati dalla relazione tecnica.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1962 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che forniscono assicurazione della correttezza degli oneri quantificati;

rilevata la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che l'onere previsto è costituito da minori entrate che non richiedono l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, giacché l'eventuale scostamento tra minori entrate previste e quelle che effettivamente si realizzeranno, essendo verificabile solo ad esercizio ormai concluso, confluirà nell'ambito delle entrate stimate ai fini della successiva manovra di finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2019.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 23 ottobre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Atto n. 118.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 132 del

2018, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un Annesso (Annesso 1), che reca a sua volta numerose tabelle e prospetti riassuntivi.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è correlato, per finalità di equiordinazione, a quello previsto per le Forze di polizia, anch'esso all'esame delle Camere, e che entrambi gli interventi normativi di riordino sono disposti nei limiti delle risorse finanziarie recate dal fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018.

In proposito, rammenta che il citato articolo 35 ha istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge n. 113 del 2018 un ulteriore stanziamento, poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo, rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, attualmente in fase di conversione. Osserva che alle misure disciplinate dal provvedimento in esame, in particolare, sono associati oneri valutati in euro 9.427.750 per il 2019, euro 38.040.356 per il 2020, euro 39.238.419 per il 2021, euro 39.411.391 per il 2022, euro 47.700.840 per il 2023, euro 46.035.694 per il 2024, euro 33.127.924 per il 2025, euro 32.071.647 per il 2026, euro 34.649.316 per il 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dal 2028. Evidenzia che tali importi, comprensivi degli «oneri indiretti» che – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – ammontano a 640.815 euro (annui) a decorrere dal 2020, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nella Tabella 50, contenuta nella stessa relazione tecnica.

In proposito segnala che, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, l'entità degli oneri è

stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione alle qualifiche superiori.

Rileva che, come evidenziato in premessa, la relazione tecnica indica in modo puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'iter logico seguito nella quantificazione degli effetti finanziari.

Tanto premesso, evidenzia peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero a suo avviso acquisiti ulteriori elementi di valutazione:

viene prevista la diminuzione, per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento – specialità operatore elaborazione automatica dati – dei periodi minimi di servizio prestati a bordo e a terra per l'avanzamento nonché l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso per il reclutamento di marescialli. In proposito, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni evidenziate, reputa necessario chiarire se la riduzione dei summenzionati periodi minimi possa determinare effetti di accelerazione di carriera non considerati dal provvedimento, con conseguenti aggravii di spesa per trattamenti economici e previdenziali;

viene consentito l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo per anzianità, in luogo di quanto stabilito dal vigente regime che prevede l'avanzamento per anzianità al grado di sergente maggiore e l'avanzamento a scelta per il grado di sergente maggiore capo. Al riguardo, posto che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo), ritiene

opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a verificare la compensatività tra i suddetti oneri ed i risparmi conseguibili;

viene previsto l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo. Considerato che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo), analogamente a quanto sopra osservato, giudica opportuno che vengano forniti dati quantitativi ed elementi di valutazione volti a verificare l'entità dei suddetti effetti di segno opposto e, quindi, la loro compensatività;

in merito alla quantificazione degli «effetti indiretti» relativi all'articolo 12, comma 2, la relazione tecnica assume una percentuale di riferimento, per i miglioramenti economici da riconoscere al personale interessato in base alla vigente normativa, pari allo 0,022 per cento; tale parametro era invece determinato nella misura dello 0,54 per cento dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 94 del 2017. Riguardo ai fattori sottostanti la variazione di tale parametro ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 11, comma 2, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino dei ruoli e delle carriere di cui al presente schema di decreto, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previ-

sione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, considerato che la disposizione in commento delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni che giustificano l'introduzione di una clausola di salvaguardia di siffatto tenore, fermo restando quanto si dirà in seguito in merito alla trasmissione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Dall'altro lato, evidenzia altresì che la previsione di un simile meccanismo di salvaguardia nell'ambito del presente schema di decreto correttivo appare suscettibile di determinare sovrapposizioni rispetto alle analoghe attività di monitoraggio già previste dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo oggetto di correzione, vale a dire il decreto legislativo n. 94 del 2017.

Ciò considerato, andrebbe pertanto a suo parere valutata l'opportunità – anche alla luce della sovrapposizione dei profili ordinamentali e dei connessi profili finanziari dei due menzionati provvedimenti – di riferire la procedura di monitoraggio prevista dal presente schema di decreto correttivo sia agli oneri derivanti dallo stesso sia a quelli derivanti dal decreto legislativo n. 94 del 2017, correggendo conseguentemente il testo della disposizione e prevedendo al contempo l'abrogazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 15, di quest'ultimo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

In tale quadro, si potrebbe a suo avviso inoltre prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009. Sulla base di quanto precede, ritiene pertanto necessario che il Governo, da un lato, fornisca informazioni in ordine agli esiti del monitoraggio condotto sino ad oggi ai sensi del decreto legislativo n. 94 del 2017, dall'altro, renda noto il suo avviso in ordine ai profili problematici in precedenza segnalati.

In merito all'articolo 12, riferito alla copertura finanziaria, occorre a suo parere preliminarmente osservare che una compiuta analisi degli stessi non può prescindere dalla considerazione dei contenuti dell'ulteriore schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 119, anch'esso attualmente all'esame delle Camere, giacché entrambi i provvedimenti risultano caratterizzati dal ricorso alla medesima modalità di copertura degli oneri da essi complessivamente derivanti, consistente nell'utilizzo – come di seguito si illustrerà – del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, all'uopo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3029) dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018.

Tanto premesso, evidenzia che l'articolo 12 dello schema di decreto in esame provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione – valutati in euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro

34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028 – tramite le seguenti modalità:

quanto a quota parte degli oneri previsti per l'anno 2019, nella misura di 4.722.126 euro, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del citato Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

quanto ai restanti oneri per il 2019 e al complesso di quelli previsti per ciascuno degli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo, come rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, tuttora in corso di conversione da parte delle Camere.

Ciò posto, rileva che il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 reca la puntuale determinazione della dotazione del Fondo in parola, che viene tuttavia rimodulata in via compensativa, dal successivo comma 2 del medesimo articolo 3, per gli anni dal 2019 al 2024, nel senso che le risorse del Fondo citato da un lato vengono ridotte per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (in misura pari a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022), dall'altro incrementate, in misura complessivamente equivalente, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (in misura pari a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024), in modo tale da allineare formalmente il profilo temporale del Fondo medesimo al fabbisogno derivante dall'attuazione del presente schema di decreto e dell'ulteriore atto del Governo n. 119 dianzi citato.

Ciò posto, sebbene la dotazione del Fondo – così come rimodulata ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 – risulti coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 119 in termini di saldo netto da finanziare, ritiene tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il meccanismo

di rimodulazione delle annualità del Fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali – e quindi uno spazio di copertura – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento.

Da un punto di vista formale, considera infine opportuno specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12. Segnala che una precisazione di tenore analogo andrebbe altresì inserita al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi « ammontano a euro 640.815 ». A tale proposito, ritiene infatti opportuno esplicitare che – come è dato evincere dalla Tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020. Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre

2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

Atto n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Passando quindi all'esame delle disposizioni o delle parti della relazione tecnica sulle quali appaiono utili approfondimenti, fa presente che una prima osservazione concerne i prospetti degli oneri forniti dalla relazione tecnica, i quali fanno sempre riferimento al periodo novennale 2020-2028, mentre l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in presenza di norme sul pubblico impiego, prescrive che siano presentate proiezioni almeno decennali.

Per quanto riguarda i parametri retributivi considerati nel computo degli oneri dalla relazione tecnica nelle retribuzioni unitarie, rilevato che essi sono sommariamente corrispondenti al costo medio annuo riportato dal Conto Annuale della Ragioneria, non formula osservazioni, anche se andrebbero a suo parere in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli oneri a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 della legge di contabilità.

Evidenzia inoltre che, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti elementi di riscontro in merito alle fonti da cui sono state tratte le stime previsionali, con particolare riferimento ai dati sulle platee.

Per quanto concerne il Capo I, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, osserva che alcune tabelle fornite dalla relazione tecnica presentano platee molto variabili da un anno all'altro. Si tratta in particolare di:

la tabella 2, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. In particolare, la platea di assistente evidenzia un andamento fortemente decrescente dopo il secondo anno per giungere al termine del novennio ad un contingente pari a circa un decimo di quello iniziale. Andrebbero quindi a suo parere chiarite le ragioni di tale spopolamento della carriera e se la relazione tecnica abbia considerato anche i nuovi soggetti che entreranno nel ruolo di assistente capo e che matureranno i sei anni di anzianità nel periodo in esame;

la tabella 3, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera *f*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Rileva che l'andamento della platea di sovrintendente capo mostrato dalla tabella presenterebbe infatti caratteristiche peculiari visto che risulterebbe popolata sostanzialmente solo per tre anni dal 2023 al 2025, non essendoci unità o quasi nei restanti anni;

la tabella 4, concernente l'articolo 3, comma 1, lettere *o*) e *p*), che riducono di un anno la permanenza rispettivamente nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo e nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore. Osserva che in questo caso, la platea di ispettore, oggetto della misura di cui alla lettera *o*), presenta unità nulle o molto esigue fino al

2026 per assumere consistenza solo nel 2027 e 2028 e che le platee considerate per gli effetti delle modifiche apportate dalla lettera *p*), tengono conto di un effetto di trascinamento per la promozione alla qualifica di sostituto commissario. Anche in questo caso osserva che le platee presentano ampie oscillazioni annuali che meriterebbero una spiegazione, soprattutto nella tabella per le promozioni a sostituto commissario che varia da un massimo 2.747 unità nel 2023 ad un minimo di 34 unità nel 2027.

Evidenzia che, in ogni caso, la stima degli oneri annuali correlati alla anticipazione nell'accesso ai vari gradi dovrebbe innanzitutto essere accompagnata da elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità del decennio. In tal senso riterebbe perciò necessario un approfondimento in merito alle dinamiche stimate per le platee considerate.

Sull'articolo 3, comma 1, lettera *t*), che prevede la facoltà di attribuire la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, che si trovi nelle condizioni previste per una promozione per merito straordinario, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni dell'assenza di nuovi o maggiori oneri affermata dalla relazione tecnica.

Sull'aumento della dotazione organica del ruolo agenti e assistenti pari a 1.600 unità recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *v*), numero 9), posto che la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di connessi oneri, andrebbe a suo parere confermato che ciò sia da attribuire all'assenza di nuovi posti effettivi in quanto varranno le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Analoga conferma andrebbe acquisita sull'articolo 4, comma 1, lettera *q*), laddove incrementa la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e sostituti commissari tecnici che dovrebbero formare il nuovo polo cibernetico.

Anche sulla tabella 8, relativa all'articolo 7, lettera *h*), che determina l'accelerazione di un semestre nell'avanzamento al grado direttivo/dirigenziale successivo per i funzionari della Polizia di Stato, in merito alle quantificazioni fornite osserva una notevole variabilità di anno in anno che meriterebbe un supplemento di chiarificazioni. Ad esempio, rileva che l'effetto risulta assai limitato per le qualifiche dirigenziali del ruolo tecnico, salvo gli anni 2024 e 2026 in cui si passa dallo zero dell'anno precedente alle 57 e 53 unità.

In ordine al Capo II, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri, sulla tabella II.1, relativa all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), concernente la riduzione di un anno del periodo minimo per la progressione dal grado di maresciallo ordinario a quello di maresciallo capo, considererebbe necessario un approfondimento in merito alla dinamica stimata nel periodo 2020/2028 per le platee considerate in ragione annua per gli avanzamenti: rileva come in particolare si osservi una variabilità molto elevata da un anno all'altro, ad esempio i marescialli ordinari interessati dalla norma passerebbero da 1.171 unità nel 2020 a solo 344 nel 2022. Andrebbe quindi a suo avviso confermato che la singolare dinamica delle unità interessate sia stata calibrata in considerazione dei tassi di turn over e dell'alimentazione attesa del ruolo marescialli prevista nel medesimo periodo.

Considerazioni analoghe valgono a suo parere per la tabella II.2, relativa all'articolo 20, concernente la riduzione di due anni della permanenza minima del grado di brigadiere capo per l'attribuzione della qualifica speciale, e per la tabella II.3, relativa all'articolo 22, che riduce di due anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, per cui andrebbe a suo giudizio fatta luce innanzitutto sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste per il novennio 2020/2028.

Sull'articolo 21, che incrementa la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri, andrebbe a suo avviso con-

fermato che l'effettivo incremento del personale nel relativo ruolo avverrà solo con l'adozione di successivi provvedimenti normativi di assunzione del personale.

Sulla tabella II.4, relativa all'articolo 23 che aumenta di 3.000 unità il ruolo dei sovrintendenti dei carabinieri, con riassorbimento entro il 2030, andrebbe a suo parere confermata la ripartizione delle promozioni al ruolo dei sovrintendenti tra appuntati scelti e appuntati, analiticamente illustrata nella relazione tecnica, posto che essa non trova riscontro nel testo della norma. Poiché da una maggiore quota di promozioni dagli appuntati discenderebbero maggiori oneri in conseguenza del maggior differenziale stipendiale ritiene che sarebbero opportuni chiarimenti. Andrebbe inoltre a suo giudizio assicurato che l'Arma dei carabinieri sia effettivamente in grado di riassorbire le 3.000 unità soprannumerarie già a partire dal 2025 fino al completo riassorbimento dal 2030, posto che gli effetti del riassorbimento sono scontati in riduzione degli oneri complessivi per ciascun anno.

Sull'articolo 24, comma 1, lettera *d*), che determina maggiori oneri previdenziali derivanti modifiche ai limiti di collocamento al congedo per il personale dei ruoli forestali transitato nell'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe assicurata la natura prudentiale della percentuale (50 per cento) della propensione all'esercizio del diritto di opzione all'accesso al trattamento pensionistico, come indicata dalla relazione tecnica.

Osserva poi che non è risultata possibile una puntuale verifica degli oneri e dei risparmi riportati nella relazione tecnica per ciascun anno con riferimento alle pensioni e ai trattamenti di fine servizio, sia degli Ufficiali del ruolo forestale che dei ruoli PROC (periti, revisori, operatori e collaboratori), pur utilizzando la distribuzione degli accessi anticipati e gli importi medi indicati dalla relazione tecnica. Evidenzia che, procedendo analiticamente per ogni anno, voce di spesa e tipologia di ruolo, si registrano sistematiche differenze rispetto ai valori riportati nella relazione tecnica, sia per quanto riguarda gli attesi

risparmi pensionistici che per i costi e i risparmi connessi ai trattamenti di fine servizio. Rileva che, anche se il segno di tali discrasie non è costante (si registrano infatti anche sovrastime di oneri o sotto-stime di risparmi), l'effetto complessivo del provvedimento, al netto dei rilievi sopra formulati in ordine alla sottostima degli oneri pensionistici per i primi 4 anni e dell'ulteriore correzione (*in peius*) da apportare ai successivi risparmi, nell'arco dell'intero periodo considerato (2020-2028), dovrebbe risultare maggiormente oneroso, per circa 1,8 milioni di euro, rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica.

Sulla modifica apportata dall'articolo 25, comma 1, lettera l), numero 2), al comma 3 dell'articolo 2252 del decreto legislativo n. 66 del 2010, osserva che essa eleva l'attuale limite annuale del numero delle promozioni da conferire fissato in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri a quozienti di 1/12, 1/30 e 1/7 per gli anni 2020, 2022 e 2023. La norma appare quindi a suo parere suscettibile di determinare effetti onerosi su cui la relazione tecnica non si sofferma, affermando solamente che si tratta di norma tecnica di raccordo.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera l), punto 3.3) osserva che il nuovo comma 9-sexies deroga, per i soli marescialli capo che raggiungono nel 2020 la permanenza minima di 7 anni, all'articolo 1295 che prevede la promozione al grado di maresciallo maggiore per soltanto un terzo dei marescialli capo al momento della maturazione del periodo di minimo di permanenza mentre i restanti due terzi sono promossi per metà con un anno di ritardo e per l'altra metà con due anni di ritardo. Tale deroga sembra quindi comportare la promozione dell'intero contingente alla maturazione del periodo minimo con evidenti effetti di accelerazione della spesa. A tale proposito, segnala che la relazione tecnica afferma che l'onere è stato quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste all'articolo 18, comma 1, lettera a). Evidenza che tuttavia, la rela-

zione tecnica relativa a tale ultima disposizione non illustra separatamente gli effetti derivanti dall'eliminazione del limite di un terzo citato. Si può solo notare, a suo parere, che il contingente delle promozioni nel 2020 è pari a 854 unità, più alto di quello dei successivi 4 anni, ma più basso di quello degli anni 2025, 2026 e 2027 (Tabella II.1). Quindi nonostante l'eliminazione per il solo 2020 del limite citato, il numero di promozioni raggiunge il suo massimo in anni diversi.

Osserva che all'articolo 25, comma 1, lettera l), punto 3.4), il nuovo comma 9-septies riduce, in via transitoria, da 8 a 6 anni la permanenza minima per la promozione al grado di maresciallo maggiore per i marescialli capo con determinate anzianità, riduzione superiore a quella prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera a), che invece prevede la riduzione a 7 anni. Osserva che, anche in questo caso, l'onere è ricompreso dalla relazione tecnica nella tabella relativa all'articolo 18, comma 1, lettera a), ma non è possibile ricostruire separatamente gli effetti della disposizione transitoria in esame che, tra l'altro, dovrebbe determinare un maggior numero di promozioni fino al 2024 mentre invece secondo la relazione tecnica esse raggiungerebbero il picco negli anni 2025, 2026 e 2027.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera n), punto 2.1) che introduce il comma 9-bis all'articolo 2253-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, mentre la relazione tecnica afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, osserva che in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di tre anni (cinque in luogo di otto). Sarebbe quindi a suo parere opportuno un chiarimento.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera n), punto 2.2), che introduce il comma 9-ter all'articolo 2253-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, rileva che esso deroga espressamente al limite previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per cui il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e

periti dell'Arma dei carabinieri. Segnala che anche in questo caso la relazione tecnica ne ricomprende l'effetto nella tabella II.1 allegata all'articolo 18, senza tuttavia fornire separata evidenza degli effetti di questa norma transitoria. Tra l'altro, poiché essa si applica al personale con anzianità fino al 2015 prevedendone la promozione dopo cinque anni, gli effetti si dovrebbero a suo parere riscontrare nelle promozioni a luogotenente dell'anno 2020 mentre invece gli anni che mostrano un picco di promozioni sono il 2023 e il 2024.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera *n*), punto 2.3), che introduce il comma 9-quater all'articolo 2253-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010, rileva che, mentre la relazione tecnica afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di due anni (sei in luogo di otto). Sarebbe quindi opportuno a suo giudizio un chiarimento.

Sulle lettere *e*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) dell'articolo 25, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, segnala che la relazione tecnica afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo, ma che, tuttavia, tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni transitorie si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.

Con riguardo al Capo III, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza, andrebbe a suo parere fatta luce sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste in relazione alle:

tabelle 1A e 1B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera *b*), che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. Rileva che la platea considerata presenta

marcata variabilità di anno in anno tra il massimo del 2020 son 1229 unità al minimo del 2027 con 20 unità;

tabelle 2A e 2B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera *g*), che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, in cui si passa da un massimo di promozioni nel 2020 pari a 367 unità ad un minimo nel 2025 pari a 2 unità;

tabelle da 3A a 10, concernenti l'articolo 26, comma 2, che sostituisce le tabelle A, D/2 e G allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995 determinando riduzioni di permanenza in vari gradi ai fini della promozione ai gradi superiori o del conseguimento della qualifica speciale. In particolare, sarebbero a suo giudizio utili elementi di chiarificazione circa la congruità della platea considerata (17.122 unità) per l'intero decennio, per cui andrebbe confermato che la relativa dinamica annuale sia stata correttamente calibrata in considerazione dei previsti tassi di turn over e della prevista alimentazione del ruolo marescialli della Guardia di finanza programmate per gli anni 2020/2028;

tabella 11, relativa all'articolo 27, comma 1, lettera *u*), che prevede un semestre di anticipazione per le promozioni annuali. Per i profili di quantificazione, osserva che in questo caso, contrariamente a quanto avviene nelle altre previsioni del presente schema, la platea interessata ha una misura fissa di 20 unità senza alcuna variazione da un anno all'altro. Ritene quindi necessario fornire elementi ulteriori di riscontro in merito al numero degli avanzamenti previsti a scelta per gli Ufficiali della Guardia di finanza.

Sulla tabella 12, relativa all'articolo 27, commi 2 e 3, che sostituiscono le tabelle 1 e 4 allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001, concernenti il ruolo normale e il ruolo tecnico degli Ufficiali, ritiene che andrebbe confermato che la rappresentazione degli oneri annui aggiuntivi, così

come indicati dalla relazione tecnica, risultati conforme ai criteri di periodicità dell'avanzamento previsto per i posti in organico aggiuntivi nei gradi dirigenziali, previsti sia nel ruolo normale che in quello tecnico-logistico e amministrativo.

Con riferimento al Capo IV, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ritiene che andrebbero acquisiti elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità, fornendosi elementi di riscontro in merito alle fonti da cui siano state tratte tali stime, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, relativamente a:

la tabella n. 1, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera *b*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Rileva che anche in questo caso si evidenzia una grande variabilità con platee annue che oscillano tra un minimo di 234 unità ad un massimo di 1.756;

la tabella n. 2, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera *d*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore, con variazioni annue da 1 unità nel 2020 a 1.176 nel 2027;

la tabella n. 3, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera *l*), che riduce di un anno la permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore e risulta avere effetti sostanziali solo negli anni 2022 e 2027 essendo nulle o quasi le platee nei restanti anni.

In tutti i casi andrebbe a suo avviso confermato che la dinamica delle platee annuali abbia preso in considerazione i tassi di turn over per l'accesso al ruolo nel medesimo periodo e la prevista alimentazione del ruolo.

Sulla tabella n. 4, relativa all'articolo 33, comma 1, lettera *p*), che sostituisce la tabella D allegata al decreto legislativo

n. 146 del 2000 recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari, osserva che mentre la norma e la relazione tecnica fanno riferimento all'aumento di 51 posti di primo dirigente (da 96 a 147), la tabella mostra un aumento invece di 52 unità, calcolando quindi gli oneri per 1 unità aggiuntiva. Inoltre, la relazione tecnica non quantifica i risparmi derivanti dalla riduzione di 65 posti da commissario coordinatore (precedentemente denominato Intendente). In proposito, va a suo parere evidenziato che la formale compensazione mediante la riduzione di n. 65 posti in organico di commissario coordinatore, potrebbe operarsi solo nella misura in cui la stessa corrisponda a posizioni che risultino ad oggi effettivamente occupate in organico, per cui andrebbe confermato che per tale ragione i risparmi non sono stati quantificati.

Sugli articoli 34 e 35, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, osserva che la relazione tecnica afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo di cui alle tabelle precedenti, tuttavia tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni relative ai ruoli tecnici e speciali si confondono con quelli delle disposizioni relative ai ruoli generali.

In merito al Capo V, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia », circa l'articolo 36, comma 1, lettera *b*), che, inserendo le lettere *a-bis*), *a-ter*), *a-quater*) dopo la lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, determina un aumento transitorio nel ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, segnala innanzitutto che la nuova lettera *a-ter*) prevede il completo riassorbimento entro il 2026 delle posizioni sovrannumerarie ma poi nell'elencare le modalità di assorbimento graduale di anno in anno non indica esplicitamente il loro azzeramento nel 2026. Osserva che, d'altra parte, invece la

tabella V.1 della relazione tecnica prevede l'ulteriore riduzione di 750 posizioni nel 2026. Poi, sul decorso degli effetti dell'intervento, rileva che da un lato che si dispone l'aumento della dotazione di sovrintendenti al 31 dicembre 2019 di 1.500 unità, d'altro la copertura di questi nuovi posti avverrà al 70 per cento con selezione e al 30 per cento con concorso per cui sarebbero a suo giudizio da chiarire i tempi di espletamento delle procedure selettive. Il chiarimento si rende a suo avviso necessario in virtù delle tabelle esposte in relazione tecnica, che presuppongono un aumento solo dal 2020, considerato però nella sua interezza, quindi presupponendo l'immissione in ruolo al 1° gennaio. Inoltre, non appare a suo parere di immediata lettura il meccanismo attraverso cui avverrà il riassorbimento: osserva che la Tabella della relazione tecnica fa riferimento a « cessazioni » dal ruolo di assistenti capo coordinatori, però secondo la norma in esame il riassorbimento dovrebbe consistere in riduzioni di posti disponibili per le promozioni, quindi in maggiori permanenze nel ruolo di assistenti capo coordinatori.

Sulla tabella V.2 relativa all'articolo 36, comma 1, lettere *e*) ed *f*), che anticipano lo svolgimento di tre concorsi per vice ispettori, ritiene che andrebbero certificate le platee dei posti interessati dalla misura, con distinto riferimento all'ambito della quota dei posti riservata nelle procedure concorsuali per l'utilizzo dei posti residui per il ruolo Ispettori, agli Assistenti capi separatamente da quella destinata all'avanzamento degli appartenenti al ruolo Sovrintendente.

Sulla tabella V.3, relativa alla lettera *ff*) del comma 1 dell'articolo 36, posto che la norma oggetto di modifica fa riferimento ad un unico contingente di 80 persone che dovevano essere assunte con concorso da bandire entro il 30 dicembre 2017, ritiene che sarebbero innanzitutto necessarie informazioni di dettaglio sulla data di immissione in ruolo di tali persone al fine di determinare di conseguenza quando conseguiranno i quattro anni di effettivo servizio ora previsti dalla norma in esame in

luogo dei sei anni previsti dalla norma vigente. Rileva che la tabella fornita dalla relazione tecnica al proposito sembra considerare i soggetti in questione come immessi in ruolo dal 1° settembre 2018, circostanza di cui chiede conferma. Inoltre, rileva una lieve sottostima dell'onere complessivo sulla base del differenziale tra le due qualifiche. In particolare, l'onere per ogni anno di anticipo dovrebbe essere pari a 67.422,4 (842,78*80) anziché 62.236 euro indicati in tabella.

Sul comma 2 dell'articolo 36, che prevede l'accesso alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, con un'anticipazione di sei mesi nella promozione per determinati soggetti, evidenzia che mentre la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, la determinazione di inquadramenti in posizioni « soprannumerarie » rispetto agli organici di diritto prefigura di per sé il sostenimento di nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto da ritenersi già scontato dai saldi tendenziali a legislazione vigente.

Sull'articolo 36, comma 1, lettere *m*), *n*), *p*), *q*), *r*), *gg*), *hh*), *ii*), *ll*), *mm*), *nn*), *oo*) e sul comma 2, del medesimo articolo nella parte in cui aggiunge un comma 1-*quater* all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, posto che tali disposizioni prevedono varie accelerazioni nelle carriere previste nella fase transitoria, osserva che la relazione tecnica ne fa rientrare gli effetti nel computo degli oneri già evidenziati alle tabelle precedenti senza però fornire separata evidenza degli effetti delle disposizioni transitorie che così si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.

Sull'articolo 38, comma 1, lettera *I*, che aggiunge il comma 56-*bis* all'articolo 38 del decreto legislativo n. 95 del 2017, rileva che la norma nel facultizzare una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste come affermato dalla relazione tecnica. Ritiene che andrebbe quindi esplicitato meglio nel dispositivo della norma che

la facoltà attribuita al Comandante generale avviene nei limiti delle promozioni previste per il periodo.

Sull'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di Finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, segnala che dal punto di vista formale sarebbe da valutare se esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità supranumerarie deve essere pari a zero. Rileva che la relazione tecnica illustra le riduzioni in compensazione solo fino al 2028 e quindi non dimostra completamente la possibilità di coprire le unità soprannumerarie attraverso riduzioni di nuove assunzioni e cessazioni. Inoltre, mentre la norma fa riferimento ad una ripartizione delle promozioni tra appuntati scelti e appuntati e finanziari sono poi illustrate dalla relazione tecnica solo le differenze stipendiali con il ruolo di appuntato scelto per cui non è possibile verificare l'esattezza dei calcoli.

Sull'articolo 39, comma 1, lettera *a*), recante una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, osserva che la norma da un lato prescrive il completo riassorbimento entro il 2028 ma poi ne dettaglia lo scaglionamento temporale in misura incompatibile tanto che alla fine del 2028 rimarrebbero ancora 160 posizioni soprannumerarie. Rileva che la relazione tecnica è coerente con tale ultima statuzione e infatti dalle tabelle risultano ancora 160 posizioni soprannumerarie al 2028 e connessi oneri per 209 mila euro. Segnala poi che cruciale ai fini della parziale copertura degli oneri appaiono i dati sui pensionamenti attesi che però non sono riportati nel dettaglio. Sottolinea che la tabella V.9 fornita dalla relazione tecnica infatti indica soltanto come si vanno a ridurre per ogni anno i vari contingenti di posizioni soprannumerarie. Sembra quindi a suo parere necessario un supplemento di informazioni sulle previsioni di pensionamento con indicazione del numero atteso per ogni anno e del

connesso valore finanziario, considerato tra l'altro che i pensionamenti si riferiscono ad assistenti capo coordinatore mentre le posizioni soprannumerarie sono nel grado più alto di vicesovrintendente.

Sulle tabelle V.10 e V.11, relative alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 40, per i profili di quantificazione, richiamando il disposto dell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, in merito all'esigenza di fornire le fonti dei dati considerati nella quantificazione degli oneri, ritiene che andrebbero richiesti elementi documentativi idonei a confermare la prudenzialità delle platee considerate, nonché riguardo al riparto con notturni e festivi delle ore di straordinario per il profilo professionale interessato.

Circa il Capo VI, recante disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, osserva che la relazione tecnica illustra alcuni oneri previdenziali derivanti dal complesso delle disposizioni a causa della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi che determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con una qualifica o un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola. Al riguardo, rileva che non vengono esplicitati i criteri che consentono di infierire l'incremento pensionistico e di trattamenti di fine servizio rispetto alla differenza stipendiale che scaturisce dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi a fine carriera, anche se si ritengono ragionevoli gli importi unitari indicati.

In merito all'invarianza negli anni della numerosità dei soggetti che accedono al trattamento pensionistico incrementato per effetto della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi, ritiene che andrebbe chiarito se essa sia frutto di un'ipotesi formulata a fini di semplificazione, peraltro accettabile, ovvero corrisponda all'effettivo profilo degli organici delle carriere interessate.

Osserva, poi, che la relazione tecnica ha calcolato gli oneri tenendo conto della quota retributiva dei trattamenti pensionistici. Considerando che tale quota tenderà naturalmente a diminuire con il

decorso degli anni, si può a suo parere ritenere prudentiale il mantenimento del medesimo onere unitario per tutto il periodo di valutazione.

Infine, rilevato che le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica sono corrette rispetto alle ipotesi e ai parametri assunti, sottolinea che gli oneri presenteranno un profilo ulteriormente crescente dopo il periodo preso a riferimento dalla relazione tecnica, perlomeno fino a quando a nuove classi di pensionati corrisponderà l'estinzione per motivi naturali dei trattamenti pensionistici erogati nei primi anni di applicazione del presente intervento.

Segnala che la relazione tecnica nella tabella VI.5 illustra gli oneri per spese di funzionamento connessi alle previsioni transitorie in materia di promozioni sovrannumerarie.

Al riguardo, rileva che la prospettazione di sintesi di un costo unitario omnicomprensivo andrebbe integrata con la dettagliata esposizione dei fattori d'oneri considerati per l'adeguamento delle dotazioni di funzionamento relativamente alle risorse strumentali che si rendono necessarie ad assicurare la loro formazione e l'aggiornamento professionale, con l'esplícita indicazione dei parametri assunti nella loro determinazione quantitativa in ragione unitaria.

Sull'articolo 43 che reca la copertura complessiva del provvedimento, relativamente all'onere previsto per il 2019 (44,9 milioni di euro), posto che la norma provvede all'utilizzo delle risorse appositamente stanziare nel capitolo n. 3029 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stata *ad hoc* rimodulata di recente decreto-legge n. 104 del 2019, la cui componente di stanziamento prevista in conto residui viene versata in conto entrata del bilancio, non ha alcunché da osservare. Parimenti, anche con riguardo alla componente degli oneri complessivamente previsti invece per le annualità 2020-2028 e a decorrere, per le quali si prevede l'utilizzo a copertura delle risorse previste, per le medesime annualità, dal-

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, non ha osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, segnala che sebbene sia allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli oneri attesi per ciascuna disposizione nelle annualità con orizzonte decennale 2019/2028, alla medesima non è tuttavia allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziaria associati a ciascuna norma sui saldi di finanza pubblica del triennio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.

In aggiunta, evidenzia la necessità di richiedere un chiarimento anche con riferimento alla copertura degli oneri indiretti predisposta dall'articolo 43, comma 2. A tale proposito osserva che la relazione tecnica, in un passaggio introduttivo, evidenzia che gli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e armate sono complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020 (di cui 1,20 milioni relativi alle Forze di polizia e 0,64 alle Forze Armate). Rileva che la predetta somma è stata quantificata assumendo una percentuale di riferimento per i miglioramenti economici, da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, pari ad appena lo 0,022 per cento, rapportati ai circa 8,2 miliardi di trattamento economico, al lordo degli oneri riflessi, rappresentativo della « massa salariale » dei comparti interessati dal riordino in esame così come tratta dai dati del Conto annuale 2017, nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente correttivo al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Al riguardo, osserva che la relazione tecnica annessa all'atto del Governo n. 395 della XVII legislatura, da cui è scaturita l'approvazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, su cui interviene lo schema di decreto correttivo in esame, ipotizzava,

però, incrementi economici medi assai più consistenti (0,54 per cento) relativamente al triennio 2016/2018 di quelli previsti dalla relazione tecnica in esame per il triennio 2019/2021 (appena lo 0,022 per cento). Pertanto, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza degli incrementi ora ipotizzati sulla base della normativa vigente, nonché indicazioni più specifiche circa i parametri e dati impiegati per la stima della relativa percentuale.

Rileva che la relazione tecnica, in aggiunta agli interventi normativi sopra illustrati, riporta poi la quantificazione dell'onere connesso all'aggiornamento del numero di unità destinatarie delle previsioni contenute nel comma 60-ter dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017.

Segnala che il citato comma 60-ter prevede la possibilità di bandire un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo, volto a « stabilizzare » il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di « esecutore » nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di « aggregato ». Osserva che tale personale in sede di relazione tecnica è stato a suo tempo individuato in undici unità mentre invece vi sarebbe un'ulteriore unità che ha maturato i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in parola, ancora da bandire.

Evidenzia che i maggiori oneri sono pari a 4.626 euro l'anno dal 2020 al 2025 e a 5.744 euro dal 2028.

Al riguardo, posto che la relazione tecnica predispone l'aggiornamento della quantificazione di una norma già vigente, senza perciò che ad essa risulti formalmente associata alcuna nuova norma contenuta nell'articolo in esame, evidenziandone, per l'appunto, la revisione della stima dell'onere calcola a suo tempo in connessione al provvedimento, del decreto

legislativo n. 126 del 2018, correttivo del decreto legislativo n. 95 del 2017), evidenzia la singolarità di tale procedura. Ciò, in particolare, tenuto conto che il prospetto riepilogativo degli oneri del provvedimento in esame include nel computo della spesa complessiva anche tale revisione per il novennio 2020-2028, sebbene non connessa ad una nuova norma. Osserva che la circostanza sembrerebbe infatti definire una procedura differente rispetto a quella indicata dall'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità, in relazione al monitoraggio periodico degli andamenti delle leggi di spesa e dei correttivi da apportare che dovrebbero essere accompagnati anche da una modificazione alla norma già vigente. Rileva che ai sensi delle norme della legge di contabilità si dovrebbe dunque per l'esercizio in corso compensare i maggiori oneri attraverso la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili, e poi procedere con la legge di bilancio adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

Segnala che, peraltro, dalla lettura del testo formale della norma non sembra doversi imporre il sostenimento del maggiore onere. Infatti la norma non prevede concorso per un numero di posti esattamente pari ai soggetti aventi i requisiti per potervi partecipare, ma solamente un concorso riservato, per cui la circostanza esposta dalla relazione tecnica che vi sarebbe un'ulteriore unità in grado di concorrere rispetto a quanto precedentemente previsto, potrebbe risolversi anche semplicemente nella necessità di effettuare una selezione senza che sia necessario procedere alla promozione per tutti i soggetti, proprio alla luce della copertura finanziaria della norma che era stata calibrata per undici unità e non dodici.

Ad integrazione di quanto risulta dalla documentazione, segnala in primo luogo che – in riferimento all'applicazione della specifica clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, richiamata dal-

l'articolo 41, comma 2, del presente provvedimento – essa delinea, come già accennato, una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, aspetto sul quale appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Al riguardo, ritiene che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre, ai sensi del citato articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate in caso di scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, nonché di prevedere espressamente che la procedura di monitoraggio si riferisca tanto agli oneri derivanti dal presente schema di decreto quanto a quelli derivanti dal citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

In secondo luogo, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, fermo restando che la dotazione dello stesso – così come

rimodulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2019 – risulta coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 118 in termini di saldo netto da finanziare, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il suddetto meccanismo di rimodulazione delle annualità del Fondo risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali – e quindi uno spazio di copertura – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge n. 104 del 2019, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

5162



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, **28 OTT.2019**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per la Spesa Sociale

UFFICIO VII

Prot. n. /2019

Rif. prot. entrata n. 235469/2019

Allegati: 1

Risposta a nota n.

All'Ufficio legislativo - Economia

SEDE

e, p.c. All'Ufficio di coordinamento legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 2203 – Disegno di legge di conversione del decreto-legge recante “Disposizioni per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

È stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO**CAPO I - TUTELA DEL LAVORO****ARTICOLO 1 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2015**

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (lettera a), inserisce l'articolo 2-bis, recante un ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata (lettera b), e aggiunge il Capo V-bis, in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (lettera c).

Per quanto attiene specificatamente alla modifica dell'articolo 1 comma 1 lettera a) numero 1) si precisa che la specificazione "prevalentemente" pur comportando un potenziale allargamento della platea non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto alla sostituita parola "esclusivamente", atteso che trattasi di rapporto di lavoro privato e che pertanto gli eventuali ipotetici oneri sono a carico del datore di lavoro privato.

La modifica interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 che regola le collaborazioni organizzate dal committente e in tale contesto modifica il comma 1 riconoscendo l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente ma non esclusivamente personali anche quando il committente non organizza tempi e luogo di lavoro.

Nella previsione di cui dell'articolo 1 comma 1 lettera a) rientrano anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate mediante piattaforme sia digitali che non digitali. La modifica, necessaria per garantire la tutela disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ad una più ampia tipologia di prestazioni di lavoro, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche in virtù del fatto che l'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La lettera b) inserisce dopo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'articolo 2-bis che prevede, al comma 1, la revisione del requisito minimo di contribuzione - dai 3 mesi attuali ad 1 solo mese - richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.

Al contempo, la proposta normativa introduce al comma 2 una modifica della prestazione collegata alla degenza ospedaliera, prevedendo un aumento pari al 100% di tale indennità. Tale incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera.

Le stime degli oneri collegati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis sono state formulate sulla base dei dati osservati e consolidati nel corso del 2017 in relazione alla platea dei lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate: allo scopo di valutare l'incremento dei beneficiari derivante dal nuovo requisito di 1 mese di contribuzione si è tenuto conto della distribuzione degli iscritti in



base ai mesi di contribuzione. Si specifica che nel corso del 2017 sono stati rilevati i seguenti beneficiari:

- circa 550 beneficiari di indennità di ricovero cui corrisponde una indennità media annua di circa 450 euro;
- circa 1.100 beneficiari di indennità di malattia cui corrisponde una indennità media annua di circa 510 euro;
- circa 6.000 beneficiari di indennità di maternità/paternità cui corrisponde una indennità media annua di circa 4.500 euro;
- circa 1.100 beneficiari di congedi parentali cui corrisponde una indennità media annua di circa 1.050 euro.

Sulla base delle distribuzioni dei contribuenti per mesi di iscrizione e di quanto rilevato negli archivi dell'INPS, si è stimato:

- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di malattia con indennizzo minimo (pari al 4% del massimale contributivo/365 e in base a circa 24 gg di malattia);
- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di ricovero con indennizzo minimo (pari al 8% del massimale contributivo/365 e in base a circa 10 gg di ricovero);
- l'ampliamento del 30% dei percettori di indennità di maternità con una indennità media annua pari a 3.200 euro e di circa il 25% dei beneficiari dell'indennità per congedo parentale con una indennità media annua pari a 800 euro; tali importi medi sono stati valutati in considerazione di due mesi di contribuzione che riducono il reddito imponibile preso a base del calcolo come risulta dagli archivi di Istituto;
- i maggiori oneri per tutti i beneficiari (attuali e con eventuale ampliamento della platea) derivanti dalla maggiorazione del 100% delle indennità di ricovero e di malattia.

Di seguito lo sviluppo decennale delle principali componenti contabili; si precisa che gli oneri tengono conto non solo della nuova platea ma anche dei costi derivanti dal raddoppio delle indennità di malattia e di degenza per l'intero collettivo di beneficiari.

Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

Maggiori oneri per la riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese				Maggiori oneri per aumento del 100% dell'indennità di ricovero e malattia		Maggiori oneri complessivi
Indennità malattia	Indennità ricovero	Indennità di maternità	Congedo parentale	Indennità malattia	Indennità ricovero	Totale
importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)						
2019	0,03	0,01	2,90	0,11	0,30	3,5
2020	0,06	0,02	5,85	0,21	0,61	7,0
2021	0,06	0,02	5,99	0,22	0,62	7,2
2022	0,06	0,02	6,09	0,22	0,63	7,3
2023	0,06	0,02	6,19	0,22	0,64	7,4
2024	0,07	0,02	6,28	0,23	0,65	7,5
2025	0,07	0,02	6,37	0,23	0,66	7,6
2026	0,07	0,02	6,45	0,23	0,67	7,7
2027	0,07	0,02	6,53	0,24	0,68	7,8
2028	0,07	0,02	6,61	0,24	0,68	7,9
2029	0,07	0,02	6,73	0,24	0,69	8,1



La lettera c) modificata dal presente emendamento è finalizzata a riorganizzare una particolare categoria di lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali - attualmente non inquadrati in una peculiare tipologia contrattuale – stabilendo livelli minimi di tutela.

Il nuovo articolo 47-bis, lievemente modificato rispetto al testo vigente, reca lo scopo, l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova disciplina e riveste un mero carattere descrittivo, poiché individua i destinatari della disposizione citata e, dunque, non comporta alcun onere.

Il nuovo articolo 47-ter, che disciplina la forma del contratto e le informazioni che il committente deve fornire al lavoratore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di oneri informativi e di forma posti a carico di soggetti esclusivamente privati. Anche l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997, in caso di violazione dei diritti posti dal comma 1 del nuovo articolo 47-ter, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è rivolto a soggetti privati. Il comma 3, che introduce un canone interpretativo per il giudice in caso di controversia, ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, i nuovi articoli 47-quater, concernente il compenso da garantire ai *riders*, 47-quinquies, che dispone l'applicazione del divieto di discriminazione anche in favore dei lavoratori di cui all'articolo 47-bis e 47-sexies, relativo alla protezione dei dati personali dei lavoratori delle piattaforme digitali, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo rivolti a soggetti privati.

Tra le tutele previste per tale categoria si evidenziano quelle afferenti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, descritte nell'articolo 47-septies, ex art.47-ter, lievemente modificato rispetto al testo vigente.

Si conferma quindi quanto già riportato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 che ad ogni buon fine si riporta di seguito.

Il comma 1 dell'articolo 47-septies prevede la soggezione alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro riferite ad attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano attraverso piattaforme anche digitali.

Il premio di assicurazione è dovuto con le modalità di cui all'articolo 41 del citato D.P.R. n.1124 del 1965 dal datore di lavoro, in base ai tassi di premio previsti per le attività svolte dalle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL.

Per la determinazione del premio, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale. Il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a euro 48,20, è annualmente rivalutata in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il premio assicurativo è determinato sulla base dei tassi delle tariffe INAIL e della retribuzione giornaliera convenzionale.



Il comma 2 della disposizione in esame, oltre agli oneri assicurativi, pone a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale, tutti gli adempimenti previsti dal citato T.U. n. 1124 del 1965, e il comma 3 quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'onere per i premi assicurativi, nonché quello derivante dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, grava esclusivamente sulle imprese private che, attraverso le piattaforme digitali, organizzano l'attività dei lavoratori impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano.

L'articolo 47-octies (*ex art. 47-quater*)

L'articolo istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 47-bis. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate al Centro di responsabile del Ministero presso il quale l'osservatorio sarà istituito. Pertanto, la disposizione non comporta oneri, nuovi o diversi, a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 e prevede che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “dis-coll” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

In proposito è stata esaminata la distribuzione dei collaboratori iscritti in via esclusiva per mese di contribuzione attualmente destinatari della norma. Dall'analisi del collettivo si è stimato che la platea aggiuntiva sia pari ad ulteriori 5.200 beneficiari annui cui andrebbe corrisposta una indennità mensile di durata pari alla metà del periodo per cui si è contribuito e di importo medio di circa 690 euro.



Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Maggiori oneri per: Requisito da 3 a 1 mesi per conseguimento dell'indennità dis. coll	
Anno	Costo della prestazione
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)
2019	1,8
2020	3,7
2021	3,7
2022	3,8
2023	3,9
2024	3,9
2025	4,0
2026	4,0
2027	4,1
2028	4,2
2029	4,2

Di seguito, il prospetto con evidenza degli oneri complessivi.

Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata	
Anno	Costo della prestazione
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)
2019	5,3
2020	10,7
2021	10,9
2022	11,1
2023	11,3
2024	11,4
2025	11,6
2026	11,7
2027	11,9
2028	12,1
2029	12,3

L'articolo 3 (rimasto invariato) reca la copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:



- a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
- b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARTICOLO 3-BIS – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Dato che il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie risiede ancora nell'infrastruttura tecnologica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'attuazione della disposizione in materia avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica perché, come per gli altri casi di comunicazioni specifiche (assunzione congiunta in agricoltura, lavoro nella pubblica amministrazione, lavoro in somministrazione, accordo di lavoro agile, offerta di conciliazione, lavoro marittimo), l'aggiornamento da apportare al modello UNILAV si concretizza nell'aggiunta di alcuni campi congrui ad individuare la fattispecie giuridica introdotta nell'ordinamento, che nel caso di specie consente l'individuazione del datore di lavoro che opera attraverso piattaforme informatiche e i lavoratori che vengono assunti ed espletano le loro attività attraverso tali piattaforme.

Le informazioni poi vengono messe a disposizione di INPS e INAIL per le tutele previste dalla normativa, attraverso il canale di cooperazione applicativa già attivo, in maniera del tutto coincidente con quanto avviene per tutte le tipologie di rapporto di lavoro già previste dalla normativa vigente. Tali "campi" aggiunti consentono di tipicizzare il modello UNILAV senza stravolgere né le modalità di comunicazione dei datori di lavoro, che continuano a utilizzare i sistemi telematici esistenti, né le modalità di trasferimento delle informazioni agli altri soggetti interessati, primi fra tutti INPS e INAIL.

E' per questi motivi che l'attuazione della normativa in parola si concretizza in un intervento di manutenzione ordinaria del sistema informatico, finanziato nell'ambito dei contratti vigenti. Il sistema è gestito e mantenuto dalle strutture organizzative del Ministero, con le assegnazioni in bilancio ai relativi capitoli (7821 e 1746).

Da ultimo si evidenzia che l'invarianza della spesa è coerente con le richieste di integrazione richieste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della Legge di bilancio 2020, perché queste ultime non attengono al sistema in parola, che viene mantenuto con le risorse di bilancio trattasi appunto di manutenzione ordinaria. Diversamente le integrazioni richieste sono necessarie, come indicato nella relazione di accompagnamento, per completare il percorso di digitalizzazione intrapreso da tempo con interventi sull'infrastruttura tecnologica per consentire l'implementazione dell'identità digitale, la conservazione dei documenti, la continuità operativa, lo sviluppo di servizi in *cloud* e *multidevice*, la reingegnerizzazione del sistema applicativo, l'aggiornamento del parco tecnologico e, da ultimo, per supportare ancora l'operatività delle agenzie strumentali nate dal *Jobs Act*, i cui sistemi informatici sono ancora presso l'infrastruttura del Ministero.



Articolo 4 - ANPAL SERVIZI S.P.A.

Il comma 1 comporta oneri per 1 milione di euro alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di cui al comma 2, atteso che viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e le risorse stanziare dalla disposizione abrogata, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, vengono destinate alle ulteriori spese di personale di Anpal servizi s.p.a..

Si conferma che la soppressione del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 non reca pregiudizio alle attività programmate a legislazione vigente.

I commi 2-bis e 2-ter consentono ad ANPAL Servizi di incrementare il suo organico per far fronte ai nuovi e rilevanti compiti assegnati alla Società per l'attuazione del programma di governo.

Le disposizioni si propongono, altresì, l'obiettivo di contribuire alla risoluzione della problematica del precariato storico della Società, mediante un duplice intervento mirato a favorire l'inserimento stabile nella compagine aziendale dei lavoratori che hanno maturato una importante anzianità in contratti a tempo determinato o come collaboratori.

Con riferimento ai lavoratori con contratti a tempo determinato, la norma richiama le previsioni del Regolamento sul reclutamento del personale adottato dalla Società, ai sensi dell'art. 19, co. 2 D.Lgs. 175/16.

Le disposizioni consentono, inoltre, ad ANPAL Servizi - sempre al fine di incrementare il suo organico in vista del nuovo ruolo assegnato - nel triennio 2019-2021 di indire selezioni pubbliche per la ricerca di personale da assumere a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 una specifica esperienza di lavoro con la Società mediante rapporti di collaborazione.

L'operazione non richiede stanziamenti a valere sul bilancio dello Stato poiché il costo del personale dipendente è quasi totalmente speso su risorse comunitarie assegnate dall'amministrazione vigilante ANPAL.

Le disposizioni disegnano il quadro dei tempi e delle modalità con cui la Società potrà procedere alle assunzioni del personale stabile, nella misura delle risorse assegnate dall'amministrazione vigilante per lo svolgimento della missione istituzionale.

La copertura economica dei costi dell'operazione è contenuta nel portafoglio progetti che ANPAL assegna ad ANPAL Servizi per l'attuazione delle politiche attive del lavoro a valere prevalentemente sul Fondo Sociale Europeo, in continuità con i finanziamenti ricevuti dalla Società fino ad oggi.

Infatti, le assunzioni del personale dipendente della ANPAL Servizi S.p.A. trovano la necessaria copertura economica all'interno dei progetti/programmi approvati dall'amministrazione vigilante.



L'organico attuale ha la composizione rappresentata nella tabella sottostante.

ORGANICO ATTUALE	
CTI	440
CTD	123
CIT	509
TOTALE	1.072

Si stima che il personale con contratto a tempo indeterminato passerà da 440 unità a circa 840 unità nel periodo dal 2019 al 2021, con un incremento di 400 unità di CTI. L'importo stimato per il costo di tale personale aggiuntivo è di circa 25 milioni di euro. Si rappresenta, al riguardo, che la Società risparmierà i costi per il personale a tempo determinato (CTD+CIT) per circa 16 milioni di euro.

ARTICOLO 5 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS

L'art. 12, comma 6, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n.26/2019, ha assegnato all'INPS, a decorrere dal 2019, 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto.

Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione a regime, di n. 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, in corso di espletamento.

Le predette assunzioni, con contestuale incremento della dotazione organica, saranno effettuate con una tempistica compatibile con la disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie previste dalla norma in esame, tenuto conto delle riduzioni previste, per gli anni 2019 e 2020, dall'art. 10-bis, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 e, successivamente, dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art. 1, comma 250-ter, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.

ARTICOLO 5-BIS - CONTACT CENTER INPS

L'articolo 5-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le stesse risorse, infatti, attualmente impegnate per la spesa del mantenimento dei contact center con società esterna, verranno allocate sulla spesa per la internalizzazione, senza maggiori oneri. Dalla internalizzazione del servizio, inoltre, discende una riduzione dei costi unitari dello stesso, dal momento che attraverso la internalizzazione, la remunerazione del capitale, esistente nel caso di esternalizzazione del servizio con società private esterne, non sussisterebbe. Questo implica una maggiore efficienza del servizio a parità di costo.



Tenuto conto che attualmente il servizio è erogato da operatori privati con contratto, di recente aggiudicazione, di durata biennale, si evince che, di fatto, il tempo utile per la messa in funzione della nuova infrastruttura è di soli 24 mesi. Tale periodo appare appena sufficiente per la progettazione e realizzazione dell'operazione, tale che ne diventa urgente e non procrastinabile l'avvio.

Il passaggio, dall'attuale modalità di erogazione in *outsourcing* ad un modello di gestione diretta del servizio di Contact center, ha l'obiettivo di ottimizzarne le prestazioni anche sul piano qualitativo.

Non si tratta, pertanto, della mera internalizzazione del servizio operatori, mantenendone inalterata la configurazione tradizionale di Call Center, quanto, piuttosto, della reingegnerizzazione dell'intera infrastruttura, informatica ed organizzativa prevedendo anche l'implementazione di soluzioni avanzate di contact center. Si tratta di un progetto di particolare complessità, potenzialmente strategico per l'intera pubblica amministrazione, per la cui definizione e realizzazione appare necessario un arco temporale sicuramente non di breve periodo.

In considerazione della vastissima platea dei potenziali utenti, dell'innovatività delle prestazioni che si intendono rendere, delle necessarie interlocuzioni da avviare con le Autorità preposte al settore, le operazioni propedeutiche da porre in essere per la realizzazione dell'infrastruttura tecnica risultano numerose e complesse.

A ciò si aggiungano le attività funzionali all'organizzazione delle strutture amministrative a supporto del servizio, nonché, al reclutamento del personale.

In considerazione di tali elementi, si manifesta la fondata esigenza di ricorrere alla decretazione d'urgenza per l'affidamento alla Soc. S.I.S.P.I. delle attività di Contact center multicanale.

L'emendamento prevede, al comma 4, che la Società abbia la facoltà, nel selezionare il proprio personale, di valorizzare anche esperienze similari, maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di Contact Center multicanale di analoga complessità.

La società *in house*, essendo interamente partecipata dall'INPS, soggiacerà, in ogni caso, alla disciplina di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, con particolare riferimento all'acquisizione di personale, alle previsioni di cui all'articolo 19.

La società, pertanto, dovrà stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Sarà, altresì, tenuta al rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in tema di reclutamento e selezione nelle pubbliche amministrazioni.

È da escludere, pertanto, che la Società possa accedere all'utilizzo di personale dipendente dell'INPS.

ARTICOLO 5-TER - ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

La disposizione comporta un onere finanziario complessivo quantificato in euro 6.387.000,00 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, per finanziare le assunzioni di personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro da dedicare alla attività di vigilanza prevenzionistica, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della L. n. 232/2016.

L'onere è stato così determinato:



il costo lordo amministrazione per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale ispettivo è pari a circa euro 40.000,00, di cui circa euro 8.500,00 a titolo di contributi a carico dell'Amministrazione e circa euro 2.500,00 per I.R.A.P.

il costo lordo amministrazione per il trattamento accessorio annuo (adeguamento Fondo risorse decentrate) di ciascuna unità di personale è di euro 2.580,00 ed è stato determinato in relazione alla media pro capite attuale del personale dell'Agenzia a tale titolo. Il Fondo dell'anno 2017 (ultimo disponibile) ammonta ad euro 13.163.000,00 a fronte di n. 5.100 unità di personale in servizio:

$13.163.000,00 : 5.100 = 2.580,00$ euro.

$2.580,00 \times 150 = 387.000,00$ euro

Pertanto il costo complessivo annuo per ciascuna unità ammonta a:

euro $40.000,00 + 2.580,00 = 42.580,00$ euro

Onere complessivo della disposizione $42.580,00 \times 150 = 6.387.000,00$ euro annui.

ARTICOLO 6 - LSU/LPU

Il comma 1, rimasto invariato, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici della Regione Calabria dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 7, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468) e di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) incentivati con le risorse statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della spesa già sostenuta, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 78 comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione, pertanto, non comporta per il 2019 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e cioè del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Infatti, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi - oggetto delle convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di LSU (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e di lavoratori di pubblica utilità (ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) presso enti pubblici della Calabria che sono comunque compresi nei limiti dello stanziamento annuale (di 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del



predetto Fondo.

Il comma 1-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e cioè per lo stanziamento di cui 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ARTICOLO 6-BIS – GRADUATORIE

L'articolo 6-bis non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto i corsi di formazione e aggiornamento cui si riferisce il comma 362-ter, introdotto dall'emendamento, sono già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 362, lettera a), n. 1, della legge 145 del 2018 e sono sostenibili dalle amministrazioni nell'ambito di risorse disponibili. L'emendamento 6.03 è, pertanto, neutrale sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7 - ISEE

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene infatti anticipata l'entrata in vigore dei modificati riferimenti temporali di redditi e patrimoni per tener conto delle nuove scadenze fiscali, al fine di evitare che tali riferimenti vengano modificati due volte nel volgere di pochissimo tempo: secondo le disposizioni previgenti, infatti, i riferimenti avrebbero dovuto già essere modificati al 1° settembre 2019. In realtà, possono immaginarsi risparmi, seppur non quantificabili, in termini di minori costi di intermediazione da parte dei CAF, evitando in tal modo il ripetersi di più dichiarazioni a fini ISEE dei medesimi soggetti nel giro di pochi mesi. Inoltre, l'ancoraggio a modalità estensive dell'ISEE corrente, con apposito decreto volto a regolare la possibilità di anticipare l'evidenziazione di redditi e patrimoni più recenti, fa potenzialmente salva la possibilità della dichiarazione ISEE precompilata sulla base dei dati già dichiarati al fisco. Come è noto, la pre-compilazione, oltre a semplificare gli adempimenti per i cittadini, ne migliora anche la *compliance*.

Le modifiche apportate all'articolo 4-sexies, comma 4, in sede parlamentare non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo va preliminarmente osservato che l'articolo 7 oggetto di emendamento evita due cambi di disciplina nei periodi di riferimento dei redditi e dei patrimoni nell'ISEE che a legislazione previgente sarebbero avvenuti nello spazio di pochi mesi, atteso che l'art. 10 del d. lgs. 147/2017 aveva già previsto una modifica di tali riferimenti temporali nell'ISEE a decorrere dal 1° settembre 2019 in senso non coincidente rispetto a quanto successivamente disposto con il DL 34/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020. I tempi necessari all'acquisizione delle intese per la pubblicazione del DL 101/2019 hanno però comportato l'entrata in vigore del medesimo alla data del 5 settembre 2019, nulla disciplinando sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE presentate tra il 1° settembre e il giorno precedente l'entrata in vigore del decreto-legge. La modifica interviene quindi al fine di dare certezza alla validità di tali dichiarazioni.



ARTICOLO 8 – FONDO DISABILI

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 sia alimentato da atti di liberalità provenienti da soggetti privati effettuati a titolo gratuito e per spirito di solidarietà sociale.

L'eliminazione del concerto del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, avvenuta in sede parlamentare, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 8-BIS - MODIFICHE AL DLGS 150/2015

L'articolo 8-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le amministrazioni svolgeranno i compiti connessi ai ricorsi avverso i provvedimenti dei centri per l'impiego con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

CAPO II – CRISI AZIENDALI**ARTICOLO 9 – SARDEGNA E SICILIA**

Il comma 1 assegna ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro nell'anno 2019 alla Regione Sardegna ai fini della prosecuzione, entro l'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017. Si conferma che l'articolo serve a prorogare gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della Regione Sardegna per l'anno 2019, senza slittamento al 2020.

In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

La misura è finanziata dalle risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sardegna, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Il comma 2 destina ulteriori risorse alla Regione siciliana pari a 30 milioni di euro nell'anno 2019. All'onere derivante si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.



Si conferma che le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione in quanto lo stesso presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019, anche relativamente alla copertura della contribuzione figurativa.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività programmate, in quanto – come già detto – le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019.

ARTICOLO 9-BIS – PROROGA CIGS

Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 90 milioni per l'anno 2019 – che si vanno ad aggiungere ai 180 milioni già stanziati – sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie. Al riguardo, si segnala che il medesimo fondo è stato rifinanziato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 con la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2019.

ARTICOLO 10 - ISERNIA

L'articolo nella versione originaria del decreto-legge estendeva le disposizioni dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia - nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le modifiche apportate in sede parlamentare estendono le disposizioni dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafrò-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto. All'onere derivante – pari a 500.000 euro al fine di incrementare il limite massimo di spesa fino a 1,5 milione di euro per l'anno 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si evidenzia che la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e che pertanto le risorse stanziare sono idonee a finanziare la misura.

ARTICOLO 10-BIS - MACERATA

Agli oneri derivanti dal comma 32, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente



iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11 – ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE E AREE DI MONTAGNA

L'articolo, ai commi 1, 2 e 3, prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità lavorative e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi.

Ai fini dell'individuazione della platea oggetto di valutazione sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali, n. 102688 del 14/2/2019 e n. 102828 del 12/3/2019.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS ha fornito distintamente per decreto e per singola unità produttiva la stima del contributo addizionale in esame. Tale contributo è stato calcolato per il decreto n. 102688, in cui sono presenti tutte le autorizzazioni, sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito di 1.643,24 euro.

Sul decreto n. 102828 la retribuzione media mensile differenziale di accredito utilizzata per il calcolo del contributo addizionale è pari a 1.469,64 euro e per le domande non ancora autorizzate si è ipotizzata l'aliquota contributiva massima del 15%. Si fa presente che, pur considerando le domande elaborate, i lavoratori risultano 2.590 e pertanto, rispetto al numero massimo di 3.783 previsto nel decreto, ne mancherebbero 1.193. Per tale ragione, è stata fatta una stima anche per i lavoratori mancanti usando l'aliquota massima (15%) e il periodo massimo (24 mesi).

Il numero medio di mesi di esonero distintamente per aliquota addizionale e per decreto sono riportati nella seguente tabella:



**Numero medio mesi di
esonero del contributo
addizionale CIGS**

	N° decreto	
	102828	102688
9%	0,0	11,3
12%	8,0	7,9
15%	18,8	5,5

Il dato fornito è stato aggiornato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 9 aprile 2019. Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame distintamente per gli anni 2019 e 2020 e per singolo decreto:

**Onere derivante dall'esonero contributi del
contributo addizionale CIGS per la aziende di
cui ai decreti 102828 1e 102688**

(Importi in milioni di euro)

	N° decreto		
	102828	102688	Totale
2019	10,0	0,8	10,8
2020	6,9	0,1	7,0

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo in esame è quindi complessivamente pari a 16,9 milioni di euro in quanto solo nel caso del decreto 102828 l'impresa considerata (Whirpool Emea) ha un organico superiore alle 4.000 unità. Nel caso del decreto 102688 il costo è di 900.00, 00 euro, ma l'impresa considerata (Whirpool Italia) ha circa 400 dipendenti e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

Agli oneri descritti, dunque, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:



a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività già programmate a legislazione vigente e che le fonti di copertura indicate presentano la necessaria disponibilità.

I commi 1-bis e 1-ter riguardano misure per contenere lo spopolamento delle aree di montagna. Al riguardo è stata predisposta la quantificazione delle minori entrate contributiva derivanti dall'inserimento nelle categorie esonerate dal versamento del contributo addizionale, esplicitate nell'articolo 2, c. 29 della Legge n. 92/2012, delle attività stagionali con riferimento ai lavoratori addetti agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS sono state desunte dagli archivi gestionali UNIEMENS dell'INPS le seguenti basi tecniche riferite al 2018:

Aziende addette agli impianti di trasporto a fune e alla gestione delle piste da sci:

- N° lavoratori stagionali: circa 1.000
- Monte retributivo medio annuo pro-capite: circa 6.000 euro

Si ipotizza la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione.

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e



Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2020-2029:

AS 1476 - Emendamento 11.1
Minori entrate contributive derivanti dall'estensione
dell'esonero contributivo, di cui all'art. 2, c. 29, L.
92/2012, per i lavoratori stagionali dipendenti da aziende
addette alla gestione di impianti di trasporto a fune
destinati ad attività sportive in località sciistiche e
montane e alla gestione delle piste da sci

(importi in migliaia di euro)

Anno	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali
2020	86,0
2021	88,0
2022	89,0
2023	91,0
2024	93,0
2025	95,0
2026	97,0
2027	99,0
2028	101,0
2029	103,0

ARTICOLO 11-BIS – MODIFICA AL COMMA 253 LEGGE BILANCIO 2019

Non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le restanti disponibilità finanziarie inerenti al 50% delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

Si conferma quindi l'assenza di nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto i trattamenti saranno attivati solo e unicamente in presenza di risorse residue già assegnate alle Regioni e province autonome.



ARTICOLO 11-TER - INDENNIZZO ATTIVITÀ COMMERCIALI

L'articolo riguarda l'estensione dell'indennizzo per la aziende commerciali in crisi anche ai soggetti in possesso dei requisiti nel biennio 2017-2018.

In ordine all'estensione dell'indennizzo per la aziende commerciali in crisi anche ai soggetti in possesso dei requisiti nel biennio 2017-2018, si specifica che la relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 283 e 284) ha evidenziato l'esistenza di una specifica clausola diretta a garantire l'equilibrio della gestione e, pertanto, la neutralità finanziaria delle complessive disposizioni in argomento, tenuto conto che comunque l'INPS non è autorizzato a riconoscere ulteriori prestazioni qualora emerga, a seguito di monitoraggio, una carenza di finanziamento valutata anche in via prospettica. Trattasi di una clausola che continua ad essere attiva e che assicura la neutralità finanziaria dell'operazione estensiva.

ARTICOLO 12 - POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA**Comma 1**

Si illustrano di seguito i costi complessivi a carico dell'Amministrazione di destinazione per le fasce economiche dei funzionari di Area III, ai sensi del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018:

LIVELLI RETRIBUTIVI							
AREA + FASCIA	VECCHIA CLASSIFIC.	STIP+IIS PER 13 MENSILITA'	IVC 2019	IND.AMM. MISE	TOTALE LORDO	ONERI AMM.NE 38,38%	TOTALE AL LORDO ONERI RIFLESSI
TERZA AREA - FASCIA 7		34.933,69	244,53	3.930,00	39.108,22	15.009,73	54.117,95
TERZA AREA - FASCIA 6		32.899,75	230,36	3.930,00	37.060,11	14.223,67	51.283,78
TERZA AREA - FASCIA 5	C3s	30.820,48	215,80	3.930,00	34.966,28	13.420,06	48.386,34
TERZA AREA - FASCIA 4	C3	28.945,41	202,67	3.930,00	33.078,08	12.695,37	45.773,45
TERZA AREA - FASCIA 3	C2	26.259,61	184,47	3.526,92	29.971,00	11.502,87	41.473,87
TERZA AREA - FASCIA 2	C1s	24.997,49	174,98	3.136,92	28.309,39	10.865,14	39.174,53
TERZA AREA - FASCIA 1	C1	24.149,43	169,00	3.136,92	27.455,35	10.537,36	37.992,71

Stimando, quindi, prudenzialmente il costo medio di un'unità di Area III in circa 45.000 Euro annui, il costo annuo complessivo per 12 funzionari può essere determinato in 540.000 Euro.

Per il 2019, entrando la disposizione in vigore solo nel terzo quadrimestre, la spesa massima non potrebbe comunque superare i 180.000 Euro.

Al relativo onere per il 2019 si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti Fondi di cui all' art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che sono stati acquisiti definitivamente al bilancio dello Stato e che presentano la necessaria disponibilità; mentre, per gli anni 2020-2021, mediante de-finanziamento del Fondo per il commercio equo solidale, che presenta uno stanziamento pari ad un milione di euro all'anno.

Il comma 1-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività dei soggetti pubblici coinvolti rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli stessi, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, rimasto invariato, reca la copertura finanziaria.



ARTICOLO 13 – FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto destina ai due Fondi una quota, comunque contingentata entro un valore massimo di 120 milioni di euro per il 2020 e di 170 milioni annui dal 2021 al 2024 e di 150 milioni dopo il 2024, delle maggiori entrate che deriveranno nei prossimi anni dalle aste CO2 in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse.

Infatti, già dal 2019, sulla base dei proventi derivanti dalle aste 2018 pari a 1452 milioni di euro, le entrate complessive statali sono aumentate di circa 900 milioni di euro rispetto al 2017, e tale aumento risulterà, secondo le analisi disponibili, crescente nei prossimi anni. I due fondi istituiti dal presente articolo, peraltro, saranno alimentati dalle quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, solo nel caso in cui tali proventi non siano in grado di soddisfare le finalità dei fondi, per la residua copertura si utilizzeranno le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

Si sottolinea che le previsioni dell'andamento dei prezzi delle quote, anche in funzione delle misura che la Commissione Europea può adottare per regolarne il prezzo, indicano un costante aumento nei prossimi anni e quindi un gettito comunque crescente, anche in presenza della quota da destinare al Fondo di compensazione.

La modifica apportata in sede parlamentare, al comma 2, capoverso 2, primo periodo, intende escludere l'utilizzo del gas naturale per interventi di riconversione industriale delle aree oggetto di dismissione di centrali a carbone, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto mantiene invariato lo stanziamento previsto dalla norma.

ARTICOLO 13-BIS – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI PER FONTI RINNOVABILI

La disposizione modifica l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente controlli e in materia di incentivi per fonti rinnovabili.

Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica, considerato che gli incentivi sono concessi a valere sulle pertinenti componenti della tariffa elettrica.

L'impatto sulle tariffe dell'energia elettrica risente, invece, di effetti opposti, ascrivibili alle diverse disposizioni della norma. In particolare:

- a) la correzione della percentuale sulle istruttorie già avviata interesserebbe circa 190 casi per una potenza complessiva di 565kW, con un maggior costo trascurabile a carico delle bollette (circa 30.000 euro/anno);
- b) la riapertura dei contenziosi pendenti comporta, invece, un incremento dei costi sulle tariffe dell'energia elettrica. Si tratta di circa 940 impianti, cui sarebbe correlato un costo annuo di 77 ML€. Tale costo va ridotto della percentuale di decurtazione applicata, nonché della percentuale di possibile successo del contenzioso. Adottando una decurtazione media pari al



30% e applicando la percentuale di successo registrata dal GSE nel contenzioso (cfr. Rapporto attività GSE 2017), pari a circa l'85%, si perviene a una stima di 45ML€/anno a valere sulle tariffe dell'energia elettrica, cui corrisponderebbe un incremento dell'ordine di 50 centesimi di € all'anno per la bolletta della famiglia tipo (2700kWh/anno di consumo);

c) effetto positivo si avrebbe, invece, dal rafforzamento della procedura di ravvedimento operoso, operata congiuntamente all'ampliamento della forchetta, che consentirà, un effetto di rientro sulle tariffe derivante dalle riduzioni agli incentivi attualmente erogati ed applicate a seguito dei ravvedimenti;

d) data la richiamata necessità di raggiungere gli obiettivi europei, sarebbe comunque necessario sostituire la produzione venuta a mancare dagli impianti decaduti, prevedendo incentivi (e costi aggiuntivi) a carico delle bollette elettriche. La disposizione evita tali maggiori costi.

Si ritiene che lettere c) e d) hanno un effetto di controbilanciamento dei maggiori costi derivanti dall'attuazione della lettera b), comunque di entità già limitata, comportando un saldo certamente sostenibile, se non positivo, per i consumatori elettrici.

ARTICOLO 13-TER – RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVE

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ARTICOLO 14 RELATIVO ALL'ILVA È STATO SOPPRESSO IN SEDE DI ESAME PARLAMENTARE.

ARTICOLO 14- BIS – CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO

Le attività dei soggetti pubblici coinvolti nelle attività di cui all'emendamento in argomento rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli stessi, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3-ter della proposta di emendamento all'A.S. 1476 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di controllo a campione, finalizzate all'attuazione della medesima disposizione, sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soggetti destinatari della norma.

Tanto è perfettamente coerente con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 132/2016, che dispone che il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA), costituito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie



Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA), svolga le funzioni di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente.

Inoltre l'articolo 206-bis comma 4 del DLgs.152/06 rafforza il compito di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, disponendo che, per l'espletamento di tali funzioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga dell'ISPRA, utilizzando le risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Gli impianti di recupero dei rifiuti a cui è destinata la norma rientrano proprio tra le fonti di pressione sopra indicate. Infatti i controlli a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze in uscita rientrano tra le attività di verifica e monitoraggio svolte dalle ARPA/APPA nell'ambito delle proprie competenze territoriali al fine di garantire sia il controllo del territorio sia il monitoraggio delle pressioni antropiche.

La proposta di emendamento, pertanto, non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attività aggiuntiva indicata nell'emendamento, sarà svolta con le risorse di personale già in forza presso le ARPA/APPA e l'ISPRA, nell'ambito della programmazione annuale delle attività di monitoraggio e controllo prevista dalla legislazione vigente. Peraltro taluni stabilimenti destinatari dei controlli previsti dall'emendamento potrebbe essere già oggetto di specifiche attività di controllo ambientale da parte delle agenzie territoriali.

Quanto sopra premesso evidenzia che non si determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, tali oneri rientrano tra la spesa del personale che l'ISPRA e le ARPA già sostengono per le proprie unità, garantendo così l'invarianza complessiva della spesa.

Con riferimento al capoverso "3-quinquies", si rappresenta che la nomina del commissario ad acta avviene a invarianza finanziaria in quanto a quest'ultimo non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e lo stesso non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dunque, dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli oneri per la gestione del registro di cui al comma 3-septies della proposta normativa, si evidenzia che il DPCM del 19 giugno 2019 n. 97 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione" prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera c) che la Direzione generale per l'economia circolare svolga le funzioni attinenti, tra l'altro, alla vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Si precisa che è operativa presso la citata Direzione Generale del Ministero dell'ambiente la piattaforma informatica "Monitor piani" realizzata dall'Albo dei gestori ambientali che lavora sulla banca dati di Unioncamere che raccoglie i Modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD).



L'intervento di adeguamento e gestione sarà affrontato, per un importo stimato di circa 50.000 euro all'anno, con le somme poste a carico del capitolo di bilancio 4118 del Ministero dell'Ambiente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che nella legge di delegazione europea, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si prevede all'articolo 16, comma 1, lettera e), n. 2), il Governo è delegato, nell'ambito della riforma della disciplina sulla cessazione del rifiuto, a "istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Pertanto, con la norma in esame si intende prevedere da subito l'istituzione di un registro al fine di accelerare l'operatività del nuovo sistema, talché la delega prevista sul punto dalla citata legge non verrà esercitata.

In ogni caso, il comma 3-septies prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi 5 e 6, si evidenzia che la copertura degli oneri per le unità di personale da collocare presso l'Ufficio legislativo del Dicastero, quantificati in 200.000 euro annui dal 2020 al 2024, trovano copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando, a tal fine, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Non si determinano, pertanto, aggravii per la finanza pubblica, atteso che il Mattm procederà a sostenere i costi de quo nei limiti delle risorse previste nella norma in esame.

Il personale della p.a. individuato ai sensi del comma 5 deve appartenere alla terza area con la qualifica di funzionario tecnico o funzionario amministrativo, ad esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche; in caso di stipula di contratti libero-professionali, l'importo massimo del compenso lordo pro capite da attribuire è pari ad € 40.000,00 annui.

Articolo 15 – MODIFICHE ALL'ART. 47 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

Il comma 01 aggiunto in sede parlamentare è volto a prorogare di due mesi (dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019) il termine assegnato ai Comuni dall'articolo 30, comma 5, del DL Crescita per l'inizio dell'esecuzione dei lavori oggetto del beneficio di legge, termine previsto dalla norma a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo. Il mero spostamento del termine in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo lo stanziamento già disposto per l'anno 2019. La proroga può essere utile ai Comuni per disporre di un maggior termine temporale per l'affidamento dei lavori, facilitando la fruizione della misura agevolativa.



La disposizione disciplina le modalità di erogazione delle risorse entro i limiti della capienza del "Fondo salva-opere" istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'erogazione delle risorse a carico del "Fondo salva-opere" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata subordinata, nel rispetto della normativa vigente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc e pertanto all'acquisizione del medesimo Documento attraverso il sistema automatizzato "Dorc on line", introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, in combinato disposto con il comma 3, impone l'obbligo della verifica della regolarità contributiva nelle fattispecie ivi considerate e, in caso di esito irregolare, quello dell'attivazione dell'intervento sostitutivo fino alla concorrenza dell'importo dell'irregolarità accertata con il Durc da parte degli Enti tenuti al controllo (Inps, Inail e Casse edili).

Si osserva inoltre che, in ragione della rilevanza attribuita dal legislatore all'istituto dell'intervento sostitutivo, come strumento diretto a consentire il ripristino in capo all'operatore economico della condizione di regolarità contributiva, ove all'esito del pagamento a favore dei predetti Enti dovesse risultare un residuo rispetto alla capienza delle somme che il Fondo deve erogare al beneficiario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà operare ulteriormente la verifica di cui all'articolo 48 bis, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Solo al termine di entrambi i procedimenti, l'eventuale somma residua potrà essere in concreto erogata al richiedente beneficiario.

La norma ha previsto che la regolarizzazione da parte del beneficiario attraverso l'accesso alle forme di pagamento con modalità rateale ovvero di definizione agevolata previste dalle vigenti disposizioni consente allo stesso di accedere alle risorse del Fondo in coerenza con la previsione contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015 all'articolo 3, comma 2, lett. a) e con le specifiche normative che regolano la definizione delle pendenze in gestione presso gli Agenti della Riscossione.

Infatti, tali ipotesi rientrano tra le fattispecie in presenza delle quali deve essere attestata la regolarità contributiva.

Sotto il profilo degli effetti finanziari non si ravvedono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'erogazione delle somme nei limiti della capienza del Fondo istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47.

In sede parlamentare è stato modificato il comma 1, lettera c), ed è stata aggiunta la lettera c-bis).

Nello specifico al secondo periodo si stabilisce che prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità



contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al (nel decreto legge il riferimento è al credito certificato) richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.

Infine la disposizione apporta modifiche al comma 1-*quinquies* dell'articolo 47 del decreto legge 30 aprile 2019, inserendo l'inciso che "ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis", per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

L'emendamento ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ARTICOLO 15-BIS – REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

L'articolo contiene la clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali le disposizioni del presente decreto sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione n. 3 del 2001. La previsione avente carattere ordinamentale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OM

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

28 OTT. 2019

Il Relatore Generale dello Stato

Quaranta

